



Sommario

I Atti legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2019/998 del Consiglio, del 13 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali** 13
- ★ **Regolamento (UE) 2019/999 del Consiglio, del 13 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali** 27
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/1000 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 56

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2019/1001 del Consiglio, del 14 giugno 2019, che abroga la decisione 2009/417/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna** 59

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Decisione (UE) 2019/1002 del Consiglio, del 14 giugno 2019, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018	62
★ Decisione (UE) 2019/1003 del Consiglio, del 14 giugno 2019, che stabilisce che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018	64
★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione [notificata con il numero C(2019) 4114] ⁽¹⁾	66
★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1005 della Commissione, del 19 giugno 2019, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale non è appropriata per le importazioni di banane originarie del Nicaragua	101
★ Decisione (UE) 2019/1006 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2019, che modifica la decisione BCE/2011/20 recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (BCE/2019/15)	103

ORIENTAMENTI

★ Indirizzo (UE) 2019/1007 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2019, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/13 relativo a TARGET2-Securities (BCE/2019/16)	108
--	-----

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

★ Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 4/19/COL, del 6 febbraio 2019, che modifica per la centoquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato [2019/1008]	110
--	-----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013)	112
---	-----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2019/997 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2019

che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 23, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La cittadinanza dell'Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Essa conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro. La direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio ⁽²⁾ conferisce efficacia a tale diritto stabilendo le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati.
- (2) La direttiva (UE) 2015/637 assimila i documenti di viaggio provvisori a un tipo di assistenza consolare dovuta dalle ambasciate e dai consolati degli Stati membri ai cittadini dell'Unione non rappresentati. Il documento di viaggio provvisorio è un documento di sola andata che consente al titolare di rimpatriare o eccezionalmente di raggiungere un'altra destinazione, nell'eventualità che non disponga del suo regolare documento di viaggio, poiché per esempio smarrito o rubato. Un'altra destinazione potrebbe essere, fra l'altro, un paese limitrofo o un paese ugualmente vicino in cui lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dispone di un'ambasciata o di un consolato.
- (3) La decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio ⁽³⁾ ha istituito un documento di viaggio provvisorio di modello uniforme, rilasciato dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione nel territorio di paesi in cui lo Stato membro di cittadinanza di questi cittadini non dispone di rappresentanza diplomatica o consolare permanente. Occorre ora aggiornare le disposizioni della richiamata decisione e stabilire un modello moderno e più sicuro di documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE»). È opportuno assicurare coerenza tra le condizioni specifiche e la procedura di rilascio dell'ETD UE e le norme generali sulla tutela consolare dettate dalla direttiva (UE) 2015/637 in quanto questa si applica, compresa la procedura finanziaria ivi menzionata all'articolo 14, al rilascio dell'ETD UE ai cittadini non rappresentati. La presente direttiva dovrebbe prevedere norme supplementari da applicarsi contestualmente alle norme previste dalla direttiva (UE) 2015/637, ove necessario.
- (4) Su richiesta dell'interessato dovrebbe essere rilasciato un ETD UE a qualsiasi cittadino non rappresentato in un paese terzo il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, per esempio per i neonati nati durante il viaggio o per le

⁽¹⁾ Parere del 16 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio (GUL 168 del 6.7.1996, pag. 4).

persone i cui documenti siano scaduti e non possano essere facilmente sostituiti dallo Stato membro di cittadinanza. L'ETD UE dovrebbe essere rilasciato una volta che lo Stato membro che presta assistenza al cittadino non rappresentato abbia ricevuto conferma della sua cittadinanza e identità dallo Stato membro di cittadinanza.

- (5) Poiché la perdita del passaporto o documento di viaggio può causare gravi difficoltà ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi, è necessario stabilire una procedura semplificata per la cooperazione e il coordinamento tra lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le consultazioni siano effettuate il più rapidamente possibile, di norma entro pochi giorni lavorativi. Al tempo stesso è necessario mantenere una flessibilità sufficiente in casi eccezionali. Solo in casi di estrema urgenza allo Stato membro che presta assistenza dovrebbe essere consentito di rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Prima di procedere, gli Stati membri dovrebbero di norma aver esaurito tutti i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza. Per esempio, gli Stati membri dovrebbero prima tentare di trasmettere una parte delle informazioni pertinenti, come il nome, la cittadinanza e la data di nascita del richiedente. In tali situazioni lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe informare lo Stato membro di cittadinanza quanto prima dell'assistenza concessa a suo nome e garantire che questo sia adeguatamente informato.
- (6) Per motivi di sicurezza i beneficiari dell'ETD UE dovrebbero restituire il documento provvisorio una volta giunti a destinazione, per esempio alle guardie di frontiera o alle autorità competenti per il rilascio dei passaporti. È poi opportuno che sia conservata una copia o una scansione dell'ETD UE presso l'autorità di rilascio dello Stato membro che presta assistenza e che una seconda copia o scansione sia inviata allo Stato membro di cittadinanza del beneficiario. È altresì opportuno che l'ETD UE, una volta restituito, e le copie conservate siano distrutti quanto prima possibile.
- (7) I cittadini non rappresentati dovrebbero poter chiedere un ETD UE all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro. Come stipulato nella direttiva (UE) 2015/637, gli Stati membri hanno la possibilità di concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di rilasciare un ETD UE a cittadini non rappresentati. Gli Stati membri che ricevono domande di ETD UE dovrebbero valutare caso per caso l'opportunità di rilasciare tale documento oppure di trasferire il caso all'ambasciata o al consolato designato quale competente in conformità di specifici accordi esistenti.
- (8) In linea con il suo obiettivo di documento di sola andata, l'ETD UE dovrebbe essere valido per il periodo necessario a compiere tale tragitto. Considerate le possibilità e la velocità dei viaggi moderni, la validità di un ETD UE non dovrebbe superare, salvo circostanze eccezionali, i 15 giorni di calendario.
- (9) Oltre al rilascio di un ETD UE a cittadini non rappresentati in paesi terzi, la presente direttiva non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di rilasciare un ETD UE in altre situazioni, tenuto conto della legislazione e della prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter rilasciare un ETD UE ai loro stessi cittadini, ai cittadini dell'Unione non rappresentati all'interno del territorio degli Stati membri e a cittadini di un altro Stato membro rappresentato nel paese in cui cercano di ottenere un ETD UE. In tal caso è opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie per evitare abusi e frodi. Tuttavia, gli Stati membri potrebbero anche decidere di non rilasciare un ETD UE in tali situazioni.
- (10) In conformità dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/637 e al fine di garantire l'efficacia del diritto sancito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), e tenendo conto del diritto e della prassi nazionali, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe essere in grado di rilasciare un ETD UE ai familiari che non sono cittadini dell'Unione, che accompagnano cittadini dell'Unione, qualora detti familiari siano residenti legali in uno Stato membro, viste le particolari circostanze del singolo caso.
- (11) Oltre all'ETD UE, alcuni familiari che non sono cittadini dell'Unione potrebbero essere assoggettati all'obbligo di ottenere un visto per ritornare nel territorio dell'Unione. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ o, se del caso, alla legislazione nazionale. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto. Gli Stati membri devono concedere a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti devono essere rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.

⁽⁴⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

- (12) L'ETD UE dovrebbe essere costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE. L'ETD UE dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Dovrebbe essere efficiente in termini di costi, idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.
- (13) Il modulo uniforme ETD UE dovrebbe comprendere pagine bianche cui poter apporre eventuali visti. Il modulo dovrebbe fungere da substrato per l'adesivo uniforme ETD UE in cui figurano le pertinenti informazioni sul beneficiario. L'adesivo uniforme ETD UE dovrebbe ricalcare il modello uniforme per i visti stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio ⁽⁶⁾, e dovrebbe contenere analoghe caratteristiche di sicurezza. L'adesivo uniforme ETD UE dovrebbe essere compilato, usando le stesse stampanti dei visti, presso l'ambasciata o il consolato dello Stato membro che presta assistenza. In caso di forza maggiore tecnica, dovrebbe essere possibile compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE. Per evitare rischi di minore accettazione e di sicurezza, la compilazione manuale dovrebbe essere quanto più limitata possibile e dovrebbe avere luogo solo se l'adesivo uniforme ETD UE compilato mediante stampante non può essere rilasciato entro un lasso di tempo ragionevole.
- (14) Onde aumentare la sicurezza e la velocità della procedura di rilascio, è opportuno rilevare l'immagine del volto del richiedente usata per l'ETD UE direttamente presso l'ambasciata o il consolato con una fotocamera digitale o mezzo equivalente. Solo nei casi in cui ciò non sia possibile, è consentito utilizzare una fotografia dopo che l'ambasciata o il consolato abbiano garantito che corrisponde alla persona del richiedente. La stessa immagine del volto o fotografia dovrebbe quindi essere trasferita allo Stato membro di cittadinanza per conferma dell'identità del richiedente.
- (15) È opportuno che la presente direttiva stabilisca prescrizioni che non dovrebbero restare segrete. Se del caso, potrebbe essere necessario integrare tali prescrizioni con prescrizioni complementari segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni.
- (16) Affinché le informazioni sulle prescrizioni tecniche complementari non siano divulgate a più persone di quanto necessario, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi di ETD UE. A fini di efficienza, gli Stati membri sono incoraggiati a designare un unico organismo. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di cambiare l'organismo da essi designato, se necessario. Per motivi di sicurezza, ciascuno Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (17) Al fine di rispondere alla necessità di adeguare le prescrizioni del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE in seguito ai progressi tecnici, nonché di cambiare lo Stato membro responsabile della fornitura dei facsimile per la notifica del modello uniforme di ETD UE ai paesi terzi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» ⁽⁷⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i suoi esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (18) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva riguardo alle prescrizioni tecniche e agli indicatori complementari per il monitoraggio dell'applicazione della direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (19) Affinché cresca l'accettazione dell'ETD UE, le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi dovrebbero notificare alle autorità competenti di detti paesi il modello uniforme di ETD UE e tutte le successive modifiche, riferire in merito all'accettazione dell'ETD UE da parte dei paesi terzi e promuoverne l'uso. I facsimile a tal fine utilizzati dovrebbero essere forniti al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) da uno Stato membro con il sostegno della Commissione.
- (20) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare disposizioni nazionali più favorevoli, purché con essa compatibili.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

⁽⁷⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (21) Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'attuare la presente direttiva è opportuno applicare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*). Il sistema ETD UE esige il trattamento dei dati personali necessari a verificare l'identità del richiedente, stampare l'adesivo uniforme ETD UE e agevolare il viaggio dell'interessato. È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde assicurare la riscossione dei diritti applicabili ed evitare eventuali abusi o altre attività fraudolente è necessario un termine massimo di conservazione di 180 giorni per lo Stato membro che presta assistenza e di due anni per lo Stato membro di cittadinanza. La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l'applicazione della presente direttiva.
- (22) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio», la Commissione dovrebbe valutare la presente direttiva in particolare sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per stimare l'incidenza della stessa direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi. Tale valutazione potrebbe anche tenere conto di futuri sviluppi tecnici che consentano l'introduzione di documenti di viaggio provvisori elettronici (eETD).
- (23) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire le misure necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini non rappresentati mediante il rilascio di documenti di viaggio provvisori sicuri e ampiamente accettati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di evitare la frammentazione e la conseguente minore accettazione dei documenti di viaggio provvisori rilasciati dagli Stati membri ai cittadini non rappresentati, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) La presente direttiva mira a promuovere la tutela consolare garantita dall'articolo 46 della Carta. Essa rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.
- (25) È opportuno abrogare la decisione 96/409/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») e stabilisce un modello uniforme per tale documento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «cittadino non rappresentato»: qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/637;
- 2) «richiedente»: la persona che presenta domanda di ETD UE;
- 3) «beneficiario»: la persona cui è rilasciato l'ETD UE;
- 4) «Stato membro che presta assistenza»: lo Stato membro destinatario della domanda di ETD UE;
- 5) «Stato membro di cittadinanza»: lo Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino;
- 6) «giorni lavorativi»: tutti i giorni eccetto i giorni festivi o i fine settimana osservati dall'autorità tenuta ad agire.

^(*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

CAPO II

DOCUMENTO DI VIAGGIO PROVVISORIO DELL'UE*Articolo 3***Documento di viaggio provvisorio dell'UE**

1. Il documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») è un documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro a un cittadino non rappresentato in un paese terzo per un viaggio di sola andata nello Stato membro di cittadinanza o di residenza di quel cittadino, su richiesta di quest'ultimo, o eccezionalmente verso altra destinazione. Gli Stati membri possono altresì decidere di rilasciare un ETD UE ad altri beneficiari a norma dell'articolo 7.
2. Gli Stati membri rilasciano un ETD UE ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, secondo la procedura descritta all'articolo 4.

*Articolo 4***Procedura**

1. Quando uno Stato membro riceve una domanda di ETD UE, esso consulta quanto prima, e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, lo Stato membro di cittadinanza conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/637 per verificare la cittadinanza e l'identità del richiedente.
2. Lo Stato membro che presta assistenza fornisce allo Stato membro di cittadinanza tutte le informazioni pertinenti, tra cui:
 - a) cognome e nome/i del richiedente, cittadinanza, data di nascita e sesso;
 - b) un'immagine del volto del richiedente rilevata dalle autorità dello Stato membro che presta assistenza al momento della domanda o, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme stabilite nella parte 3 del documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica (Settima edizione, 2015) («documento ICAO 9303»);
 - c) una copia o una scansione di tutti i mezzi di identificazione disponibili, quali la carta d'identità o la patente di guida, e, se disponibile, il tipo e numero del documento sostituito e il numero di registrazione nazionale o di sicurezza sociale.
3. Quanto prima e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Se non è in grado di rispondere entro tre giorni lavorativi, lo Stato membro di cittadinanza ne informa, entro tale termine, lo Stato membro che presta assistenza e fornisce una stima del momento in cui dovrebbe pervenire la risposta. Lo Stato membro che presta assistenza ne informa opportunamente il richiedente. In caso di conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE quanto prima e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della conferma.
4. Se lo Stato membro di cittadinanza si oppone al rilascio di un ETD UE a uno dei suoi cittadini, ne informa lo Stato membro che presta assistenza. In tal caso, l'ETD UE non è rilasciato e lo Stato membro di cittadinanza si assume la responsabilità di offrire tutela consolare al proprio cittadino conformemente ai suoi obblighi giuridici e alla prassi nazionale. Lo Stato membro che presta assistenza, in stretta consultazione con lo Stato membro di cittadinanza, ne informa opportunamente il richiedente.
5. In casi giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.
6. In casi di estrema urgenza lo Stato membro che presta assistenza può rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Prima di procedere, lo Stato membro che presta assistenza deve aver esaurito i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza. Lo Stato membro che presta assistenza comunica quanto prima allo Stato membro di cittadinanza l'effettivo rilascio di un ETD UE e l'identità della persona cui è stato rilasciato. Tale comunicazione ricomprende tutti i dati figuranti nell'ETD UE.
7. L'autorità dello Stato membro che rilascia l'ETD UE conserva una copia o una scansione di ciascun documento rilasciato e ne invia una seconda copia o scansione allo Stato membro di cittadinanza del richiedente.
8. È fatto obbligo al beneficiario di un ETD UE di restituire il documento, che sia o meno scaduto, all'arrivo a destinazione.

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per istituire un modulo standard di domanda di ETD UE contenente informazioni sull'obbligo di restituire l'ETD UE all'arrivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. Lo Stato membro che presta assistenza riscuote dal richiedente i diritti applicati ai propri cittadini per il rilascio dei documenti provvisori nazionali.
2. Lo Stato membro che presta assistenza può rinunciare alla riscossione di diritti in generale o in situazioni specifiche da esso stabilite.
3. Qualora non siano in grado di versare allo Stato membro che presta assistenza i diritti applicabili al momento della presentazione della domanda, i richiedenti si impegnano a rimborsare lo Stato membro di cittadinanza utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/637. In tali casi si applicano l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15 della direttiva (UE) 2015/637.

Articolo 6

Validità

L'ETD UE ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato. Rientrano nel calcolo di tale durata le soste notturne necessarie e il tempo richiesto per le coincidenze di trasporto. Il periodo di validità comprende una «franchigia» aggiuntiva di due giorni. Salvo circostanze eccezionali la validità di un ETD UE non può superare i 15 giorni di calendario.

Articolo 7

Rilascio facoltativo di un ETD UE

1. Se il passaporto o il documento di viaggio del richiedente è stato smarrito, rubato o distrutto, o non può essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, uno Stato membro può rilasciare un ETD UE:
 - a) ai suoi stessi cittadini;
 - b) ai cittadini dell'Unione non rappresentati all'interno del territorio degli Stati membri, inclusi i paesi e i territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, primo comma, TFUE;
 - c) ai cittadini di un altro Stato membro che è rappresentato nel paese in cui cercano di ottenere un ETD UE e in cui esistono a tal fine accordi tra gli Stati membri interessati;
 - d) ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini dell'Unione non rappresentati in un paese terzo o cittadini dell'Unione di cui alle lettere a), b) o c), qualora detti familiari siano residenti legali in uno Stato membro, fatti salvi eventuali obblighi di visto applicabili;
 - e) ad altre persone alle quali detto Stato membro o un altro Stato membro sono tenuti a fornire tutela a norma del diritto internazionale o nazionale e che sono residenti legali in uno Stato membro.
2. Qualora uno Stato membro rilasci un ETD UE in conformità:
 - a) del paragrafo 1, lettere b) o c), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza dei cittadini dell'Unione;
 - b) del paragrafo 1, lettera d), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, lo Stato membro di residenza del familiare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 6, nessun ETD UE è rilasciato senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, dello Stato membro di residenza del familiare;
 - c) del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro tenuto a fornire tutela al richiedente a norma del diritto internazionale o nazionale, che sarà il paese di destinazione indicato nell'ETD UE.

CAPITOLO III

MODELLO UNIFORME DI ETD UE*Articolo 8***Modello uniforme di ETD UE**

1. L'ETD UE è costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE. Tale modulo e tale adesivo sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I e II e alle prescrizioni tecniche complementari definite ai sensi dell'articolo 9.
2. Al momento della compilazione dell'adesivo uniforme ETD UE, le sezioni di cui all'allegato II e la zona a lettura ottica sono completate in conformità del documento ICAO 9303.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire l'esercizio del diritto alla tutela consolare sulla base di un modello di ETD UE moderno e sicuro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 11, per modificare gli allegati I e II e i riferimenti alle norme stabilite dall'ICAO di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in seguito ai progressi tecnici.
4. Gli Stati membri possono aggiungere le necessarie menzioni nazionali nella sezione «annotazioni» dell'adesivo uniforme ETD UE di cui al punto 9 dell'allegato II. Tali menzioni nazionali non duplicano le sezioni di cui all'allegato II.
5. Tutte le menzioni sull'adesivo uniforme ETD UE, compresa l'immagine del volto, sono stampate. Non sono ammesse modifiche manuali dell'adesivo uniforme ETD UE.

In via eccezionale, in caso di forza maggiore tecnica, è consentito compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE e apporre una fotografia. In tali casi la fotografia reca una protezione supplementare contro la sostituzione. Non può essere apportata nessuna modifica all'adesivo uniforme ETD UE compilato manualmente.

6. Se viene rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che non sia stato ancora apposto sul modulo uniforme ETD UE, l'adesivo uniforme ETD UE è invalidato e distrutto. Se viene rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che sia stato già apposto sul modulo uniforme ETD UE, entrambi sono invalidati e distrutti, ed è realizzato un nuovo adesivo uniforme ETD UE.
7. L'adesivo uniforme ETD UE stampato e compilato in tutte le sue sezioni è apposto sul modulo uniforme ETD UE conformemente all'allegato I.
8. Gli Stati membri garantiscono lo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE vergini.

*Articolo 9***Prescrizioni tecniche complementari**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione contenenti prescrizioni tecniche complementari per l'ETD UE in relazione a quanto segue:
 - a) formato, modello e colori del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE;
 - b) requisiti relativi al materiale e alle tecniche di stampa del modulo uniforme ETD UE;
 - c) caratteristiche e requisiti di sicurezza, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;
 - d) altre norme da osservare ai fini della compilazione e del rilascio dell'ETD UE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Può essere deciso che le prescrizioni tecniche complementari di cui al paragrafo 1 siano segrete e non pubblicabili. In questo caso sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la realizzazione dell'ETD UE e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

*Articolo 10***Realizzazione dell'ETD UE**

1. Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE. Lo stesso organismo può essere designato da più o tutti gli Stati membri.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome dell'organismo che realizza i propri moduli e adesivi uniformi ETD UE. Se uno Stato membro cambia l'organismo designato, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 10 luglio 2019.
3. La delega di potere di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
7. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Notifica ai paesi terzi

1. Entro 21 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 9, del TUE, fornisce alla Commissione e al SEAE dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare il primo comma del presente paragrafo designando un altro Stato membro quale Stato responsabile della fornitura dei facsimile di cui al suddetto comma, sulla base di criteri oggettivi, quali la presenza sul suo territorio dell'organismo designato per la realizzazione di ETD UE da parte di più o tutti gli Stati membri.

2. Il SEAE trasmette i facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi UE ETD alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi.
3. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi notificano alle competenti autorità dei rispettivi paesi terzi l'uso dell'ETD UE, nonché il suo modello uniforme e le sue principali caratteristiche di sicurezza, anche fornendo dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi UE ETD a titolo di riferimento. La notifica a un singolo paese terzo è ripetuta su richiesta di tale paese terzo. La notifica non include le prescrizioni che devono essere tenute segrete conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

4. Ogniquale volta sia apportata una modifica al modulo o all'adesivo uniformi ETD UE, si ripete la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 3. Il termine di cui al paragrafo 1 è di 21 mesi dall'adozione del modello modificato di modulo o di adesivo uniformi ETD UE.

5. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente in un paese terzo, gli Stati membri rappresentati decidono, attraverso la cooperazione consolare locale, quale Stato membro notifica alle autorità pertinenti di tale paese terzo il modello uniforme di ETD UE, nonché le sue principali caratteristiche di sicurezza. Il SEAE coordina con lo Stato membro interessato la trasmissione dei facsimile del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE a tal fine.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Trattamento più favorevole

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle della presente direttiva, purché con questa compatibili.

Articolo 15

Protezione dei dati personali

1. I dati personali trattati ai fini della presente direttiva, inclusa l'immagine del volto o la fotografia del richiedente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono utilizzati al solo scopo di verificarne l'identità secondo la procedura descritta all'articolo 4, stampare l'adesivo uniforme ETD UE e agevolare il viaggio di detto richiedente. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza assicurano un adeguato livello di sicurezza dei dati personali.

2. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, il richiedente cui è rilasciato un ETD UE ha il diritto di verificare i dati personali contenuti nel documento e, ove opportuno, di chiederne la rettifica mediante il rilascio di un nuovo documento.

3. L'ETD UE non contiene informazioni a lettura ottica che non figurino anche nelle sezioni di cui all'allegato II, punto 6.

4. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente solo per il tempo necessario, anche ai fini della riscossione dei diritti di cui all'articolo 5. In nessun caso i dati personali sono conservati per più di 180 giorni dallo Stato membro che presta assistenza o per più di due anni dallo Stato membro di cittadinanza. Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati.

5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono la distruzione tempestiva e sicura degli ETD UE restituiti e di tutte le relative copie.

Articolo 16

Monitoraggio

1. Gli Stati membri monitorano periodicamente l'applicazione della presente direttiva in base ai seguenti indicatori:

- a) numero di ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 3 e cittadinanza del ricevente;
- b) numero di ETD UE rilasciati a norma dell'articolo 7 e cittadinanza del ricevente; e
- c) numero di casi di frode e contraffazione di ETD UE.

2. Gli Stati membri organizzano la raccolta e la produzione dei dati necessari per misurare le variazioni degli indicatori descritti al paragrafo 1 e comunicano tali informazioni alla Commissione con cadenza annuale.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire indicatori complementari a quelli di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

*Articolo 17***Valutazione**

1. Non prima di cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione comprende una valutazione dell'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali, dell'impatto sui diritti fondamentali e dell'eventuale introduzione di un diritto uniforme per gli ETD UE.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.

*Articolo 18***Abrogazione**

1. La decisione 96/409/PESC è abrogata a decorrere da 36 mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono all'annullamento e alla distruzione dei moduli ETD realizzati conformemente alla decisione 96/409/PESC entro il termine di cui al paragrafo 1.

*Articolo 19***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 24 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali misure a decorrere da 36 mesi dall'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 9.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 21***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

ALLEGATO I

MODULO UNIFORME ETD UE

Il modulo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:

1. Formato e dimensioni

Il modulo uniforme ETD UE è un pieghevole a tre ante (foglio singolo stampato su entrambi i lati e piegato in tre). Il pieghevole ha dimensioni conformi allo standard ISO/IEC 7810 ID-3.

2. Pagina 1: copertina

La copertina del modulo uniforme ETD UE contiene nell'ordine i termini «UNIONE EUROPEA» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e i termini «EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT» e «TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE». Essa contiene inoltre dodici stelle dorate che formano un cerchio.

3. Pagina 2: apposizione dell'adesivo uniforme ETD UE

L'adesivo uniforme ETD UE è saldamente apposto sulla seconda pagina del modulo uniforme ETD UE in modo da prevenirne la facile rimozione. L'adesivo uniforme ETD UE viene applicato e allineato al bordo della pagina. La zona dell'adesivo uniforme ETD UE a lettura ottica è allineata col bordo esterno della pagina. Il timbro delle autorità di rilascio è apposto sull'adesivo uniforme ETD UE in modo da oltrepassarlo e sporgere sulla pagina.

4. Pagine 3 e 4: informazioni

La terza e la quarta pagina contengono traduzioni dei termini «documento di viaggio provvisorio» nonché delle didascalie dell'adesivo uniforme ETD UE in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, fatta eccezione per l'inglese e il francese. È riportato inoltre il seguente testo:

«This EU Emergency Travel Document is a travel document issued by a Member State of the European Union for a single journey to the holder's Member State of nationality or residence or, exceptionally, to another destination. Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.

Le présent titre de voyage provisoire de l'UE est un titre de voyage délivré par un État membre de l'Union européenne aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou de résidence du détenteur, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les autorités des pays tiers sont priées d'autoriser le détenteur du titre de voyage provisoire à circuler sans entraves.».

5. Pagine 5 e 6: visti e timbri di ingresso/uscita

La quinta e sesta pagina recano l'intestazione «VISA/VISA» e sono altrimenti lasciate in bianco.

Tali pagine sono riservate ai visti e ai timbri di ingresso/uscita.

6. Numero del modulo uniforme ETD UE

Un numero di sette cifre è prestampato sul modulo uniforme EU ETD.

ALLEGATO II

ADESIVO UNIFORME ETD UE

L'adesivo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:

Caratteristiche dell'adesivo uniforme ETD UE

1. L'adesivo uniforme EU ETD contiene un'immagine del volto del titolare, stampata conformemente a elevati requisiti di sicurezza, a meno che non sia utilizzata una fotografia a norma dell'articolo 8, paragrafo 5. L'immagine del volto o la fotografia è quella usata ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2.
2. L'adesivo uniforme EU ETD contiene caratteristiche di sicurezza che garantiscono una protezione sufficiente contro la falsificazione, tenendo conto in particolare delle caratteristiche di sicurezza utilizzate per il modello uniforme per i visti.
3. Le medesime caratteristiche di sicurezza sono utilizzate per tutti gli Stati membri.
4. Sull'adesivo uniforme ETD UE figurano le seguenti diciture:
 - a) l'abbreviazione «EU ETD/TVP UE»;
 - b) i termini «European Union/Union européenne»;
 - c) il codice di tre lettere «EUE», come indicato nel documento ICAO 9303.
5. L'adesivo uniforme EU ETD riporta il numero dell'adesivo uniforme ETD UE di sette cifre prestampato in nero con orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico speciale. Questo numero è preceduto dal codice del paese a due lettere dello Stato membro di rilascio, come indicato nel documento ICAO 9303, che può essere prestampato o aggiunto all'atto della compilazione dell'adesivo uniforme EU ETD. A fini di sicurezza, lo stesso numero a sette cifre può essere prestampato più volte sull'adesivo uniforme ETD UE.

Sezioni da completare

6. L'adesivo uniforme ETD UE contiene sezioni per le seguenti informazioni:
 - a) il paese di destinazione ed eventuali paesi di transito per i quali viene rilasciato l'ETD UE;
 - b) lo Stato membro di rilascio e l'ubicazione dell'autorità di rilascio;
 - c) la data di rilascio e la data di scadenza;
 - d) il cognome e nome/i, la cittadinanza, la data di nascita e il sesso del richiedente dell'ETD UE;
 - e) il numero del modulo uniforme ETD UE cui sarà apposto l'adesivo uniforme ETD UE, di cui all'allegato I, punto 6.
7. Le didascalie delle sezioni da compilare sono in inglese e francese e sono numerate.
8. Le date sono indicate con: due cifre per il giorno (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al giorno si compone di unità); due cifre per il mese (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità); quattro cifre per l'anno. Giorno e mese sono seguiti da uno spazio vuoto. Per esempio: 20 01 2018 = 20 gennaio 2018.
9. L'adesivo uniforme ETD UE contiene una sezione «annotazioni» che servirà all'autorità di rilascio per indicare eventuali informazioni necessarie, per esempio il tipo e il numero del documento sostituito.

Informazioni a lettura ottica

10. L'adesivo uniforme ETD UE contiene le informazioni a lettura ottica in linea con il documento ICAO 9303 necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Le lettere maiuscole «AE» sono utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell'UE. Nella zona a lettura ottica dovrà figurare un testo stampato, visibile nella stampa di fondo, contenente la dicitura «Unione europea» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Il testo non pregiudica le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.
 11. È riservato uno spazio per l'eventuale aggiunta di un codice a barre bidimensionale comune.
-

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/998 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ⁽¹⁾ ha aperto contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 e 09.2599 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.
- (3) Nel caso dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2679, 09.2683 e 09.2888 è opportuno aumentare i volumi contingentali poiché tale aumento è nell'interesse dell'Unione. Nel caso del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2723 il volume contingentale dovrebbe essere aumentato retroattivamente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
- (4) Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2740 comprende non solo i prodotti che rientrano nel codice NC 2309 90 96, ma anche quelli che rientrano nel codice NC 2309 90 31. È pertanto opportuno adattare di conseguenza l'indicazione del codice NC per tale contingente tariffario.
- (5) Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2870, esso dovrebbe essere chiuso a decorrere dal 1° luglio 2019.
- (6) È opportuno chiudere i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2633, 09.2643, 09.2620 e 09.2932 in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione ⁽²⁾, che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione.
- (7) Tenuto conto delle modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

⁽²⁾ GUL 161 del 18.6.2016, pag. 4.

- (8) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ⁽¹⁾, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2019 e, per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2723, dal 1° gennaio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

- 1) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2723 è sostituita dalla seguente:

«09.2723	ex 3911 90 19	10	Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene)	1.1.-31.12.	5 000 tonnellate	0 %»;
----------	---------------	----	--	-------------	------------------	-------

- 2) esso è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2019. L'articolo 1, punto 1), è tuttavia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M.C. BUDĂI

⁽¹⁾ GUC 363 del 13.12.2011, pag. 6.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Tutoli di mais a granelli zuccherini (<i>Zea mays var. saccharata</i>) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	1.1.-31.12.	550 tonnellate	0 % ⁽³⁾
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1.-31.12.	700 tonnellate	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato ⁽²⁾	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	10 %
09.2740	ex 2309 90 31 ex 2309 90 96	87 97	Concentrato di proteine di soia contenente in peso: — 60 % (\pm 10 %) di proteina grezza, — 5 % (\pm 3 %) di fibra grezza, — 5 % (\pm 3 %) di ceneri grezze, e — 3 % o più ma non più del 6,9 % di amido, destinato a essere usato nei mangimi animali ⁽²⁾	1.1.-31.12.	30 000 tonnellate	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 ⁽²⁾	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0 %
09.2828	2712 20 90		Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio	1.1.-31.12.	120 000 tonnellate	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6)	1.1.-31.12.	100 000 tonnellate	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %	1.1.-31.12.	1 700 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio	1.1.-31.12.	160 tonnellate	0 %
09.2929	2903 22 00		Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)	1.1.-31.12.	15 000 tonnellate	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 tonnellate	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)	1.1.-31.12.	15 000 tonnellate	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciclopropilmetanolo (CAS RN 2516-33-8)	1.1.-31.12.	20 tonnellate	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(idrossimetil)-3,3'-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)	1.1.-31.12.	500 tonnellate	0 %
09.2624	2912 42 00		Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)	1.1.-31.12.	1 950 tonnellate	0 %
09.2683	ex 2914 19 90	50	Acetilacetato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (2)	1.1.-31.12.	200 tonnellate	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più	1.1.-31.12.	1 000 000 tonnellate	0 %
09.2972	2915 24 00		Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0 %
09.2679	2915 32 00		Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)	1.1.-31.12.	400 000 tonnellate	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)	1.1.-31.12.	8 250 tonnellate	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2599	ex 2917 11 00	40	Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1)	1.7.-31.12.	250 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %	1.1.-31.12.	4 600 tonnellate	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)	1.1.-31.12.	120 tonnellate	0 %
09.2646	ex 2918 29 00	75	3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con — frazione passante al setaccio a maglie di 500 µm superiore al 99 % in peso, e — punto di fusione tra 49 °C e 54 °C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) ⁽²⁾	1.1.-31.12.	380 tonnellate	0 %
09.2647	ex 2918 29 00	80	Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con — frazione passante al setaccio a maglie di 250 µm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 µm superiore al 99 % in peso e — punto di fusione tra 110 °C e 125 °C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) ⁽²⁾	1.1.-31.12.	140 tonnellate	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2688	ex 2920 29 00	70	Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0 %
09.2648	ex 2920 90 10	70	Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1)	1.1.-31.12.	18 000 tonnellate	0 %
09.2598	ex 2921 19 99	75	Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1)	1.7.-31.12.	200 tonnellate	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)	1.1.-31.12.	1 700 tonnellate	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	1.1.-31.12.	150 000 tonnellate	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3)	1.1.-31.12.	500 tonnellate	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	O-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2730	ex 2921 59 90	80	4,4'-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri (2)	1.1.-31.12.	200 tonnellate	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)	1.1.-31.12.	250 tonnellate	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815 (2)	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonnitrile (CAS RN 778-94-9)	1.1.-31.12.	900 tonnellate	0 %
09.2708	ex 2928 00 90	15	Monometilidrazina (CAS 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) %	1.1.-31.12.	900 tonnellate	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)	1.1.-31.12.	6 500 tonnellate	0 %
09.2597	ex 2930 90 98	94	Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6)	1.7.-31.12.	3 000 tonnellate	0 %
09.2596	ex 2930 90 98	96	Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetossi)metil] benzoico (CAS RN 120100-77-8)	1.7.-31.12.	150 tonnellate	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Furaldeide (furfurale)	1.1.-31.12.	10 000 tonnellate	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 tonnellate	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonale (CAS RN 120-57-0)	1.1.-31.12.	220 tonnellate	0 %
09.2878	ex 2933 29 90	85	Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1)	1.1.-31.12.	1 000 kg	0 %
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2674	ex 2933 39 99	44	Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1.-31.12.	9 000 tonnellate	0 %
09.2880	ex 2933 59 95	39	Íbrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)	1.1.-31.12.	5 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0 %
09.2595	ex 2933 99 80	49	1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6)	1.7.-31.12.	20 tonnellate	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[2-metossilbenzoi]ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetil-sulfonamido)pirimidin-5-il)-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7)	1.1.-31.12.	5 000 kg	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54	1.1.-31.12.	250 tonnellate	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante	1.1.-31.12.	50 tonnellate	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4	1.1.-31.12.	150 tonnellate	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda	1.1.-31.12.	35 000 tonnellate	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6)	1.1.-31.12.	40 000 tonnellate	0 %
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1.-31.12.	25 000 tonnellate	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofonie ed acidi resinici di gemma	1.1.-31.12.	280 000 tonnellate	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa	1.1.-31.12.	500 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2876	ex 3811 29 00	55	Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammine noneni ramificati contenenti: — in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4-monononildifenilammina, — in peso, più del 45 % ma al massimo il 65 % di 4,4'-diononildifenilammina, e — in peso, una percentuale totale di 2,4-diononildifenilammina e di 2,4'-diononildifenilammina non superiore al 5 %, destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (?)	1.1.-31.12.	900 tonnellate	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	3 000 tonnellate	0 %
09.2820	ex 3824 79 00	10	Miscela contenenti, in peso: — tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2), — tra l'8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8), — tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6), — non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e — non più dell'1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0 %
09.2644	ex 3824 99 92	77	Preparazione contenente in peso: — il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile, — il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile, e — non più del 35 % di succinato di dimetile	1.1.-31.12.	10 000 tonnellate	0 %
09.2681	ex 3824 99 92	85	Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)	1.1.-31.12.	9 000 tonnellate	0 %
09.2650	ex 3824 99 92	87	Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 %	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	0 %
09.2888	ex 3824 99 92	89	Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso: — 60 % o più, ma non più di 80 %, di dodecildimetilammina (CAS RN 112-18-5), e — 20 % o più, ma non più di 30 %, di dimetil(tetradecil)ammina (CAS RN 112-75-4)	1.1.-31.12.	25 000 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2829	ex 3824 99 93	43	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100°C	1.1.-31.12.	1 600 tonnellate	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (2)	1.1.-31.12.	2 500 tonnellate	0 %
09.2639	3905 30 00		Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	1.1.-31.12.	15 000 tonnellate	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2): — contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili, e — con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm	1.1.-31.12.	12 500 tonnellate	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all' 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di $\lambda = 400$ nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	10	Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene)	1.1.-31.12. con effetto dall'1.1. 2018	5 000 tonnellate	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa	1.1.-31.12.	75 000 tonnellate	0 %
09.2864	ex 3913 10 00	10	Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3)	1.1.-31.12.	10 000 tonnellate	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — peso molecolare medio ponderale (M_w) non superiore a 900 000, — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg, — un tenore di etanolo non superiore all'1 % in peso, — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso	1.1.-31.12.	200 kg	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2661	ex 3920 51 00	50	Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme: — EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure — EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A	1.1.-31.12.	100 tonnellate	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)	1.1.-31.12.	1 700 tonnellate	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)	1.1.-31.12.	10 000 tonnellate	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche: — tre strati, — uno strato esterno di tessuto acrilico, — uno strato esterno di tessuto di poliestere, — lo strato intermedio di gomma di clorobutile, — lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m ² e non superiore a 569 g/m ² , — il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m ² e non superiore a 1 159 g/m ² , — il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm, usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (2)	1.1.-31.12.	375 000 m ²	0 %
09.2594	ex 6909 19 00	55	Cartuccia di ceramica per l'assorbimento di vapori: — struttura cilindrica estrusa, cotta, multicellulare, con legante ceramico, — 10 % o più, in peso, ma non più di 30 % in peso, di carbone attivo, — 70 % o più, in peso, ma non più di 90 % in peso, di legante ceramico, — con diametro di 29 mm o più ma non più di 41 mm, — lunghezza di non più di 150 mm, — cotta a una temperatura di 800 °C o più, — per l'adsorbimento dei vapori, del tipo usato per l'assemblaggio in assorbitori di vapori di combustibile di sistemi di alimentazione di veicoli a motore	1.7.-31.12.	500 000 pezzi	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2866	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	06 26	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass: — composti da filamenti continui di vetro di 9 µm (±0,5 µm), — con titolo di 200 tex o più ma inferiore o uguale a 680 tex, — senza ossido di calcio, e — con una resistenza alla rottura di oltre 3 550 MPa determinata in conformità alla norma ASTM D2343-09, per uso nell'industria aeronautica (2)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (± 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso	1.1.-31.12.	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0 %
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	20 30	Fogli e nastri di rame raffinato con rivestimento elettrolitico	1.1.-31.12.	1 020 tonnellate	0 %
09.2734	ex 7409 19 00	20	Lastre o fogli costituiti di — uno strato di ceramica al nitrato di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (± 0,1 mm) ma non superiore a 1,0 (± 0,1 mm) mm, — ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (± 0,1 mm), e — parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento	1.1.-31.12.	7 000 000 pezzi	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Lastre: — costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica, — ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm, — con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2, — con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2, — con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600	1.1.-31.12.	80 000 m ²	0 %
09.2834	ex 7604 29 10	20	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2835	ex 7604 29 10	30	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2736	ex 7607 11 90	83	Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio: — in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19, — in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250 mm ma non più di 1 350 mm, — di spessore (tolleranza -0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm, — di larghezza (tolleranza \pm 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm, — con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm, — di misurazione di planarità: \pm 4 unità I, — con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, — di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %, destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle ⁽²⁾	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0 %
09.2906	ex 7609 00 00	20	Accessori per tubi, di alluminio, destinati ad essere fissati ai radiatori di motocicli ⁽²⁾	1.1.-31.12.	3 000 000 pezzi	0 %
09.2722	8104 11 00		Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	1.1.-31.12.	80 000 tonnellate	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Polvere di magnesio: — di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %, — con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie ⁽²⁾	1.1.-31.12.	1 500 000 pezzi	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente: — raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e — canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm, del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel	1.1.-31.12.	65 000 pezzi	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2850	ex 8414 90 00	70	Girante del compressore in lega di alluminio con: — diametro compreso tra 20 mm e 130 mm, e — peso compreso tra 5 g e 800 g, destinato ad essere usato nell'assemblaggio di turbocompressori senza ulteriore lavorazione ⁽²⁾	1.1.-31.12.	5 900 000 pezzi	0 %
09.2909	ex 8481 80 85	40	Valvola di scarico destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di sistemi di gas di scarico di motocicli ⁽²⁾	1.1.-31.12.	1 000 000 pezzi	0 %
09.2738	ex 8482 99 00	20	Gabbie d'ottone — colate con il sistema continuo o centrifugo, — tornite, — contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di stagno, — contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più del 1,25 % di piombo, — contenenti, in peso, l'1,0 % o più ma non più del 1,4 % di alluminio, e — con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa, del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere	1.1.-31.12.	35 000 pezzi	0 %
09.2690	ex 8483 30 80	20	Cuscinetto a strisciamento per applicazioni assiali, d'acciaio FeP01 (secondo EN 10130-1991), con strato di strisciamento di bronzo sinterizzato poroso e poli(tetrafluoroetilene), atto a essere montato sulle sospensioni motociclistiche	1.1.-31.12.	1 500 000 pezzi	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Motore elettrico a collettore a corrente alternata, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (\pm 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (\pm 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri ⁽²⁾	1.1.-31.12.	2 000 000 pezzi	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Circuito stampato con diodi LED: — anche dotato di prismi/lenti, e — anche provvisto di connettore/connettori, destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 ⁽²⁾	1.1.-31.12.	115 000 000 pezzi	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm × 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 pezzi	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 ⁽²⁾	1.1.-31.12.	200 000 pezzi	0 %
09.2694	ex 8714 10 90	30	Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette	1.1.-31.12.	1 000 000 pezzi	0 %
09.2868	ex 8714 10 90	60	Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato	1.1.-31.12.	2 000 000 pezzi	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) ⁽²⁾	1.1.-31.12.	350 000 pezzi	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 ⁽²⁾	1.1.-31.12.	5 000 000 pezzi	0 %

⁽¹⁾ La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

⁽²⁾ La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽³⁾ È sospeso solo il dazio *ad valorem*. Il dazio specifico continua ad applicarsi.

REGOLAMENTO (UE) 2019/999 DEL CONSIGLIO**del 13 giugno 2019****che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione non è disponibile ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ha sospeso i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») su detti prodotti ⁽¹⁾. Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) La produzione nell'Unione di 97 prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della TDC per questi prodotti.
- (3) È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 47 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato.
- (4) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 26 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbe pertanto essere soppressa. Inoltre, al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione e in linea con la comunicazione della Commissione «Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», si dovrebbero revocare le sospensioni per 20 prodotti supplementari elencati nell'allegato. Si dovrebbero inoltre sopprimere dall'allegato altre 50 sospensioni in seguito all'attuazione dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione ⁽²⁾, che ha ridotto a zero l'aliquota del dazio per i prodotti in questione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (6) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ⁽³⁾, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2019. Il regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato come segue:

- 1) tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina (*), contenenti il testo «Posizione nuova, modificata o di cui è stato prorogato il periodo di validità.», sono soppressi;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

⁽²⁾ GUL 161 del 18.6.2016, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

- 2) nella tabella, le righe relative ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato I del presente regolamento sono soppresse;
- 3) le righe relative ai prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC e TARIC indicati rispettivamente nella prima e nella seconda colonna di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2019

Per il Consiglio

Il presidente

M.C. BUDĂI

ALLEGATO I

Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe corrispondenti alle sospensioni per i prodotti identificati dai seguenti codici NC e TARIC sono soppresse:

Codice NC	TARIC
ex 2826 90 80	10
ex 2826 90 80	20
ex 2920 90 10	15
ex 2920 90 10	25
ex 2920 90 10	35
ex 2921 19 99	25
ex 2926 90 70	12
ex 3208 90 19	20
ex 3506 91 10	10
ex 3506 91 10	40
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	10
ex 3506 91 90	40
ex 3506 91 90	50
ex 3506 91 90	60
ex 3701 30 00	20
ex 3701 30 00	30
ex 3701 99 00	10
ex 3707 90 29	10
ex 3707 90 29	40
ex 3707 90 29	50
ex 3801 10 00	10
ex 3801 90 00	30
ex 3806 90 00	10
ex 3812 39 90	35
ex 3815 19 90	87
ex 3815 90 90	22
ex 3824 99 92	37
ex 3904 10 00	20
ex 3907 20 20	40
ex 3909 40 00	60

Codice NC	TARIC
ex 3921 19 00	35
ex 3921 19 00	40
ex 5603 12 90	50
ex 5603 12 90	70
ex 5603 13 90	70
ex 5603 92 90	40
ex 5603 93 90	10
ex 7410 11 00	10
ex 8108 20 00	40
ex 8108 20 00	60
ex 8467 99 00	10
ex 8479 89 97	50
ex 8479 89 97	80
ex 8479 90 20	80
ex 8479 90 70	80
ex 8481 80 59	30
ex 8481 80 59	40
ex 8481 80 59	50
ex 8481 80 59	60
ex 8482 10 10	40
ex 8482 10 90	30
ex 8501 31 00	55
ex 8501 32 00	60
ex 8501 33 00	15
ex 8504 40 82	40
ex 8504 40 82	50
ex 8504 40 88	30
ex 8504 40 90	15
ex 8504 40 90	25
ex 8504 40 90	30
ex 8504 40 90	40
ex 8504 40 90	50
ex 8504 40 90	70
ex 8504 40 90	80
ex 8504 50 95	20

Codice NC	TARIC
ex 8504 50 95	40
ex 8504 50 95	50
ex 8504 50 95	60
ex 8504 50 95	70
ex 8504 50 95	80
ex 8504 90 11	10
ex 8504 90 11	20
ex 8504 90 99	20
ex 8506 90 00	10
ex 8507 10 20	80
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	40
ex 8507 60 00	15
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	23
ex 8507 60 00	25
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	33
ex 8507 60 00	43
ex 8507 60 00	45
ex 8507 60 00	47
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	53
ex 8507 60 00	60
ex 8507 60 00	71
ex 8507 60 00	80
ex 8507 60 00	85
ex 8507 80 00	20
ex 8507 90 80	60
ex 8518 29 95	30
ex 8518 29 95	40
ex 8518 30 95	20
ex 8518 40 80	91
ex 8518 40 80	92
ex 8518 40 80	93

Codice NC	TARIC
ex 8518 90 00	30
ex 8518 90 00	35
ex 8518 90 00	40
ex 8518 90 00	50
ex 8518 90 00	60
ex 8518 90 00	80
ex 8522 90 49	60
ex 8522 90 49	65
ex 8522 90 80	30
ex 8522 90 80	65
ex 8522 90 80	80
ex 8522 90 80	84
ex 8522 90 80	97
ex 8526 10 00	20
ex 8527 99 00	10
ex 8527 99 00	20
ex 8529 10 80	60
ex 8529 10 80	70
ex 8529 90 65	15
ex 8529 90 65	25
ex 8529 90 65	40
ex 8529 90 92	57
ex 8535 90 00	30
ex 8536 49 00	30
ex 8536 50 11	35
ex 8536 50 11	40
ex 8536 50 19	93
ex 8536 50 80	81
ex 8536 50 80	82
ex 8536 50 80	83
ex 8536 50 80	97
ex 8545 90 90	30
ex 9001 20 00	10
ex 9001 20 00	20
ex 9001 90 00	55

Codice NC	TARIC
ex 9002 11 00	15
ex 9002 11 00	25
ex 9002 11 00	35
ex 9002 11 00	45
ex 9002 11 00	55
ex 9002 11 00	65
ex 9002 11 00	75
ex 9002 19 00	10
ex 9002 19 00	20
ex 9002 19 00	30
ex 9002 19 00	40
ex 9002 19 00	50
ex 9002 19 00	60
ex 9002 19 00	70
ex 9027 10 90	10
ex 9029 20 31	10
ex 9029 90 00	20
ex 9030 31 00	20

ALLEGATO II

Nella tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna di detta tabella:

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
1516 20 10		Oli di ricino idrogenato «detti opalwax»	0 %	—	31.12.2023
ex 2818 10 11	10	Corindone Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 99,6 %, in peso, avente struttura microcristallina, in forma di barre con un rapporto d'aspetto di 1,3 o più, ma non più di 6,0	0 %	—	31.12.2023
ex 2826 90 80	10	Esafluorofosfato di litio (1-) (CAS RN 21324-40-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2828 10 00	10	Ipoclorito di calcio (CAS RN 7778-54-3) avente un tenore di cloro attivo del 65 % o più	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 32 00	10	(2S)-propan-1,2-diolo (CAS RN 4254-15-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 30 90	35	1-Cloro-2-(4-etossibenzil)-4-iodobenzene (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2910 90 00	25	Fenilossirano (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2912 29 00	55	cicloes-3-ene-1-carbaldeide (CAS RN 100-50-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	15	2,2-Dimetilbutanoil cloruro (CAS RN 5856-77-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	57	Acido 2-Fenilprop-2-enoico (CAS RN 492-38-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 30 00	25	(E)-1-etossi-3-ossobut-1-en-1-olato; 2-metilpropan-1-olato; titanio(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	33	Acido vanillico (CAS RN 121-34-6) contenente — non oltre 10 ppm di palladio (CAS RN 7440-05-3), — non oltre 10 ppm di bismuto (CAS RN 7440-69-9), — non oltre 14 ppm of formaldeide (CAS RN 50-00-0), — non oltre 1,3 % in peso di acido 3,4-diidrossibenzoico (CAS RN 99-50-3), — non oltre 0,5 % in peso di vanillina (CAS RN 121-33-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 90 10	15	Etilmetilcarbonato (CAS RN 623-53-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2920 90 10	25	Dietilcarbonato (CAS RN 105-58-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2920 90 10	35	Carbonato di vinilene (CAS RN 872-36-6)	0 %	—	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2920 90 70	20	Fosforocloridato di dietile (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 43 00	70	5-Bromo-4-fluoro-2-metilnilina (CAS RN 627871-16-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 45 00	30	Acido (5 o 8)-amminonaftalene-2-solfonico (CAS RN 51548-48-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 45 00	80	Acido 2-amminonaftalene-1-solfonico (CAS RN 81-16-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 49 00	35	2-Etilnilina (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	55	3-Amminoadamantano-1-olo (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	33	o-Fenetidina (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decan-1-amminio idrossido (CAS RN 53075-09-5) in forma di soluzione acquosa avente un tenore di N,N,N-trimetil-triciclo [3.3.1.1 ^{3,7}]decan-1-amminio idrossido in peso di 17,5 % o più ma non più di 27,5 %	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	75	(S)-4-((terz-butossicarbonil)ammino)-2-acido idrossibutanoico (CAS RN 207305-60-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dicloro-1,4-fenilene)bis[3-ossobutiramme] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	70	N-[(benzilossi)carbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butossicarbonil)ossi]fenil}-3-idrossipropan-2-il]-L-alaninamide	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	60	Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o beta-ciflutrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) di purezza, in peso, di 95 % o più	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	38	Isotiocianato di allile (CAS RN 57-06-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	50	Acido 3-mercaptopropionico (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 19 00	65	Tefuriltrione (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	75	3-acetil-6-metil-2H-pirano-2, 4(3H)-dione (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	27	(2-Butil-3-benzofuranil)(4-idrossi-3,5-diiodofenil)metanone (CAS RN 1951-26-4)	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2933 19 90	65	4-Bromo-1-(1-etossietil)-1H-pirazolo (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	56	2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitrile (CAS RN 91591-63-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	59	Clorpirifos-Metile (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	61	6-Bromopiridin-2-ammina (CAS RN 19798-81-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	62	Etil 2,6-Dicloronicotinato (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	64	Metil 1-(3-cloropiridin-2-il)-3-idrossimetil-1H-pirazolo-5-carbossilato (CAS RN 960316-73-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	68	Acido 1-(3-Cloropiridin-2-il)-3-[[5-(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazolo-5-carbossilico (CAS RN 1352319-02-8) di purezza, in peso, di 85 % o più	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 90	80	Ethyl 6,7,8-trifluoro-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate (CAS RN 100276-65-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-diazenediil)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidinetrione] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	63	1-(3-Clorofenil) piperazina (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 69 80	27	Troclosene di sodio diidrato (INN) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	58	Ipconazolo (CAS RN 125225-28-7) di purezza, in peso, di 90 % o più	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	59	Idrati di idrossibenzotriazolo (CAS RN 80029-43-2 e CAS RN 123333-53-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-Benzil-8-azabicyclo(3.2.1)octan-3-one idrocloruro (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	63	L-Prolinammide (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-ammino-20-((R)-3-ammino-1-idrossi-3-ossopropil)-2,11,12,15-tetraidrossi-6-((R)-1-idrossietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-esaossotetracosaidro-1H-dipirrolo [2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]esaazacicloenicosin-23-il)-1,2-diidrossietil)-2-idrossifenil idrogeno solfato (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2934 99 90	78	[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Idrossi-2,2-dimetiltetraidrofuro[2,3-d][1,3]diossol-5-il] (morfolino)metanone (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	80	2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-one (CAS RN 119344-86-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	33	4-Cloro-3-piridin solfonammide (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	37	1,3-Dimetil-1H-pirazol-4-solfonammide (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	60	4-[(3-Metilfenil)ammino]piridin-3-solfonammide (CAS RN 72811-73-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	31	Colorante C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 70 % o più di colorante C.I. Pigment Red 63:1	0 %	—	31.12.2023
ex 3205 00 00	20	Preparazione di Colourant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) in polvere, contenente in peso: — 16 % o più ma non più di 25 % di Colorante C.I. Solvent Red 48 (CAS 13473-26-2), — 65 % o più ma non più di 75 % di idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3205 00 00	30	Preparazione di Colorante C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) in polvere, contenente in peso: — 16 % o più ma non più di 21 % di Colorante C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), — 65 % o più ma non più di 69 % di idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19	55	Preparazione di 5 % o più ma non più di 20 %, in peso, di un copolimero di polipropilene e anidride maleica, o una miscela di polipropilene e un copolimero di propilene e anidride maleica, o una miscela di polipropilene e un copolimero di propilene, isobutene e anidride maleica in un solvente organico	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	10	Adesivo a base di una dispersione acquosa di un miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA)	0 %	—	31.12.2023
ex 3506 91 90	40	Adesivo in acrilico sensibile alla pressione con uno spessore pari o superiore a 0,076 mm e inferiore a 0,127 mm, confezionato in rotoli di larghezza pari o superiore a 45,7 cm e inferiore a 132 cm, forniti su un realease liner con un valore di aderenza iniziale non inferiore a 15N/25 mm (misurato conformemente alla norma ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3506 91 90	50	Preparazione contenente in peso: — tra 15 e 60 % di copolimeri di stirene-butadiene o di copolimeri di stirene- isoprene, e — tra 10 e 30 % di polimeri di pinene o copolimeri di pentadiene disciolti in: — metiletilchetone (CAS RN 78-93-3), — eptano (CAS RN 142-82-5), e — toluene (CAS RN 108-88-3) o nafta solvente alifatica leggera (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	60	Materiale adesivo d'incollaggio temporaneo di wafer sotto forma di sospensione di un polimero solido in D-limonene (CAS RN 5989-27-5) con un tenore di polimeri pari o superiore a 25 %, ma non superiore a 35 %, in peso	0 %	1	31.12.2022
ex 3812 39 90	35	Miscela contenente, in peso: — tra il 25 % e il 55 % di una miscela di esteri di tetrametilpiperidinil C15-18 (CAS RN 86403-32-9), — non più del 20 % di altri composti organici, — su substrato di polipropilene (CAS RN 9003-07-0) o di silice amorfa (CAS RN 7631-86-9 o 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 12 00	20	Catalizzatore sferico costituito da un supporto di ossido di alluminio rivestito di platino, con — un diametro di 1,4 mm o più ma non più di 2,0 mm, e — un tenore di platino, in peso, di 0,2 % o più ma non più di 0,5 %	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 12 00	30	Catalizzatore — contenente 0,3 grammi per litro o più, ma non più di 7 grammi per litro di metalli preziosi, — depositato su una struttura a nido d'ape di ceramica rivestita di ossido di alluminio o di ossido di cerio/zirconio, in cui la struttura a nido d'ape ha — un tenore di nichel, in peso, di 1,26 % o più ma non più di 1,29 %, in peso, — 62 celle per cm ² o più, ma non più di 140 celle per cm ² , — un diametro di 100 mm o più ma non più di 120 mm, e — una lunghezza di 60 mm o più ma non più di 150 mm, utilizzato nella produzione di autoveicoli (1)	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3815 90 90	43	Catalizzatore in polvere composto, in peso, da — 92,50 % (± 2) % di biossido di titanio (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (± 1) % di biossido di silicio (CAS RN 112926-00-8), e — 2,5 % (± 1,5) % di triossido di zolfo (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	31	Miscele di cristalli liquidi, destinate alla fabbricazione di moduli LCD (schermi a cristalli liquidi) ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	37	Miscela di acetati di 3-butene-1,2 diolo, con un contenuto, in peso, pari o superiore a 65 % o più di 3-butene-1,2-diolo diacetato (CAS RN 18085-02-4	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	33	Cartuccia filtro di non più di 8 000 ml contenente: — 0,05 % o più ma non più di 0,1 %, in peso, di 5-Cloro-2-metil-2,3-diidroisotiazol-3-one (CAS RN 55965-84-9), e — 0,05 % o più ma non più di 0,1 %, in peso, di 2-Metil-2,3-diidroisotiazol-3-one (CAS RN 2682-20-4) come biostatico	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	20	Copolimero di tetrafluoroetilene, eptafluoro-1-pentene ed etene (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	30	Copolimero di tetrafluoroetilene, esafluoropropene ed etene	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 20	40	Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano di massa molecolare media in numero (Mn) di 900 o più ma non più di 3 600	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 59	30	Pellicola di poli(tetrafluoroetilene) contenente, in peso, 10 % o più di grafite	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 19 00	40	Foglio trasparente microporoso di polietilene con innesto di acido acrilico, sotto forma di rotoli: — di larghezza uguale o superiore a 98 mm, ma non superiore a 170 mm, — di spessore di 15 µm o più e uguale o inferiore a 36 µm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di separatori di batterie alcaline	0 %	—	31.12.2019
ex 3926 30 00	40	Maniglia di plastica per porta interna, usata nella fabbricazione di autoveicoli ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 5402 44 00	10	Filato di filamento sintetico di elastomeri: — non torto o con torsione non superiore a 50 giri per metro, avente un titolo di 300 dtex o più ma non più di 1 000 dtex, — composto di uree di poliuretano basate su un glicole di copolietere di tetraidrofurano e 3-metil-tetraidrofurano, destinato alla fabbricazione dei prodotti igienici monouso della voce 9619 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 7006 00 90	40	Lastre di vetro sodocalcico di qualità STN (cristallo nematico super-ruotato) aventi: — una lunghezza uguale o superiore a 300 mm ma non superiore a 600 mm, — una larghezza uguale o superiore a 300 mm ma non superiore a 600 mm, — uno spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1,1 mm, — un rivestimento di ossido di indio-stagno con una resistenza uguale o superiore a 80 Ohm ma non superiore a 160 Ohm da un lato, — un rivestimento antiriflesso multistrato dall'altro lato, e — bordi lavorati a macchina (smussati) del tipo utilizzato per la fabbricazione di moduli LCD (schermi a cristalli liquidi)	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Tessuti di fibre di vetro «E»: — di peso uguale o superiore a 20 g/m ² , ma non superiore a 214 g/m ² , — impregnati di silano, — in rotoli, — con un tenore di umidità pari o inferiore a 0,13 % in peso, — contenenti non più di 3 fibre cave ogni 100 000 fibre, per utilizzo esclusivo nella fabbricazione di preimpregnati e laminati rivestiti di rame ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 7019 52 00	40	Tessuto di vetro rivestito di resina epossidica contenente in peso: — 91 % o più ma non più di 93 % di fibre di vetro, — 7 % o più ma non più di 9 % di resina epossidica	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, con: — larghezza compresa tra 610 mm e 620 mm, e — diametro compreso tra 690 mm e 710 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 7607 20 90	10	Fogli di alluminio in rotoli: — con rivestimento di polipropilene da un lato e poliammide dall'altro e strati adesivi in mezzo, — di larghezza uguale o superiore a 200 mm ma non superiore a 400 mm, — di spessore uguale o superiore a 0,138 mm ma non superiore a 0,168 mm, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di bustine per celle di batterie a ioni di litio ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
8104 11 00		Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 20 00	40	Lingotto in lega di titanio, — con altezza non inferiore a 17,8 cm, lunghezza non inferiore a 180 cm e larghezza non inferiore a 48,3 cm, — di peso non inferiore a 680 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 3 % al 6 % di alluminio, — dal 2,5 % al 5 % di stagno, — dal 2,5 % al 4,5 % di zirconio, — dallo 0,2 % all'1 % di niobio, — dallo 0,1 % all'1 % di molibdeno, — dallo 0,1 % allo 0,5 % di silicone	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8108 20 00	60	Lingotto in lega di titanio, — con diametro non inferiore a 63,5 cm e lunghezza non inferiore a 450 cm, — di peso non inferiore a 6 350 kg, contenente elementi leganti in peso: — dal 5,5 % al 6,7 % di alluminio, — dal 3,7 % al 4,9 % di vanadio	0 %	p/st	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8301 20 00	10	Bloccasterzo meccanico o elettromeccanico: — avente un'altezza di 10,5 cm (\pm 3 cm), — una larghezza di 6,5 cm (\pm 3 cm), — in un alloggiamento di metallo, — anche senza supporto, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8302 30 00	10	Staffa di sostegno per un sistema di scappamento: — di spessore di 0,7 mm o più ma non superiore a 1,3 mm, — in acciaio inossidabile delle classi 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088, — con o senza fori di montaggio, destinata alla fabbricazione di sistemi di scappamento per autoveicoli ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8409 91 00	60	Modulo di aspirazione dell'aria per i cilindri dei motori, che consiste in: — un collettore, — un sensore di pressione, — una valvola a farfalla elettrica, — tubi, — supporti, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8409 91 00	70	Collettore di aspirazione, destinato esclusivamente alla fabbricazione di veicoli a motore, avente: — una larghezza uguale o superiore a 40 mm ma non superiore a 70 mm, — lunghezza delle valvole uguale o superiore a 250 mm ma non superiore a 350 mm, — volume di aria di 5,2 litri, e — un sistema di controllo del flusso elettrico che fornisce le prestazioni massime a oltre 3 200 RPM giri/minuto ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8409 99 00	65	Assemblaggio di ricircolo dei gas di scarico, che consiste in: — un'unità di controllo, — una valvola a farfalla per l'aria, — un tubo di aspirazione, — un tubo di uscita, utilizzato nella produzione di motori diesel di autoveicoli ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8414 10 25	30	<p>Pompa tandem costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una pompa dell'olio con portata di 21,6 cc/rev (\pm 2 cc/rev) e una pressione di esercizio di 1,5 bar a 1 000 giri/minuto, — una pompa a vuoto con portata di 120 cc/rev (\pm 12 cc/rev) e una prestazione di of -666 mbar in 6 secondi a 750 giri/minuto, <p>destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli ⁽¹⁾</p>	0 %	—	31.12.2023
ex 8414 10 89	30	<p>Pompa a vuoto elettrica con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Controller Area Network (bus CAN), — anche con tubo di gomma, — cavo di connessione con connettore, — staffa di supporto, <p>destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽¹⁾</p>	0 %	—	31.12.2023
ex 8414 30 89	30	<p>Compressore a spirale ad albero aperto con frizione, con una potenza di più di 0,4 kW, per la climatizzazione nei veicoli, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 ⁽¹⁾</p>	0 %	—	31.12.2023
ex 8414 59 35	20	<p>Ventilatore radiale, avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dimensione di 25mm (altezza) \times 85mm (larghezza) \times 85mm (profondità), — peso di 120 g, — tensione nominale di 13,6 VDC (voltaggio in corrente continua), — tensione di esercizio di 9 VDC o più ma non superiore a 16 VDC (voltaggio in corrente continua), — corrente nominale di 1,1 A (TYP), — potenza nominale di 15 W, — velocità di rotazione di 500 RPM (giri/minuto) o più ma non superiore a 4 800 RPM (giri/minuto) (libera circolazione), — flusso di aria non superiore a 17,5 litri/s, — pressione dell'aria non superiore a 16 mm H₂O \approx 157 Pa, 	0 %	—	31.12.2023
		<p>— livello globale di pressione del suono non superiore a 58 dB(A) a 4 800 RPM (giri/minuto), e con un'interfaccia FIN (Fan Interconnect Network) di comunicazione con la centralina di riscaldamento e climatizzazione utilizzata nei sistemi di ventilazione dei sedili delle autovetture</p>			

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8467 99 00	10	Interruttori meccanici per la connessione di circuiti elettrici aventi: — una tensione uguale o superiore a 14,4 V, ma inferiore a 42 V, — un'intensità uguale o superiore a 10 A, ma inferiore a 42 A, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 8467 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8481 80 59	30	Valvola di regolazione del flusso bidirezionale con alloggiamento, avente: — almeno 5 ma non più di 10 orifizi di uscita di un diametro uguale o superiore a 0,09 mm ma non superiore a 0,2 mm, — una portata di almeno 550 cm ³ /minuto ma non superiore a 2 000 cm ³ /minuto, — una pressione di funzionamento di almeno 19 MPa ma non superiore a 300 MPa	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	40	Valvola di controllo del flusso — di acciaio, — con un foro di uscita di diametro non inferiore a 0,1 mm ma non superiore a 0,3 mm, — con un foro di entrata di un diametro non inferiore a 0,4 mm ma non superiore a 1,3 mm, — con rivestimento di nitruro di cromo, — con una rugosità della superficie di Rp 0,4	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	50	Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa con — un pistone, — un solenoide con una resistenza uguale o superiore a 2,6 Ohm ma non superiore a 3 Ohm	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	60	Valvola elettromagnetica di regolazione quantitativa — con un solenoide con una resistenza uguale o superiore a 0,19 Ohm ma non superiore a 0,66 Ohm, e una induttanza non superiore a 1 mH	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Valvola di servizio adatta al gas R410A o R32 che collega le unità interne ed esterne con: — pressione di resistenza del corpo della valvola di 6,3 MPa, — rapporto di perdita inferiore a 1,6 g/a, — rapporto di impurezza inferiore a 1,2 mg/PCS, — pressione alla tenuta d'aria del corpo della valvola di 4,2 MPa, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di condizionatori d'aria ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8484 20 00	20	Dispositivo di tenuta meccanica frontale, composto da due anelli mobili contrapposti (uno fisso in ceramica, con conduttività termica inferiore a 80 W/Mk, e l'altro scorrevole in carbonio), una molla ed un sigillante nitrilico sulla parte esterna, del tipo utilizzato nella fabbricazione di pompe di circolazione degli impianti di raffreddamento nei veicoli a motore	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 10 10	30	Motori per pompe ad aria, con: — tensione di funzionamento pari o superiore a 9 V CC ma non superiore a 24 V CC, — intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra - 40 °C e + 80 °C, — potenza non superiore a 18 W, destinati alla fabbricazione di sostegni pneumatici e sistemi di ventilazione di sedili per auto ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Motore a corrente continua, anche senza commutatore, avente: — un diametro esterno da 24,2 mm a 140 mm, — una velocità nominale da 3 300 a 26 200 giri al minuto, — una tensione nominale da 3,6 V a 230 V, — una potenza in uscita da 37,5 W a 2 400 W, — una corrente di carico a vuoto non superiore a 20,1 A, — un'efficienza massima del 50 % o superiore, per gli strumenti elettrici portatili o le tosatrici	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 33 00	25	Motore di trazione a corrente alternata con potenza di uscita di 75 kW o più ma non più di 375 kW, con: — coppia prodotta non inferiore a 200 Nm ma non superiore a 400 Nm, — potenza sviluppata non inferiore a 50 kW ma non superiore a 200 kW, e — regime non superiore a 15 000 giri/min, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 8503 00 99	55	Statore per motore senza spazzole, con: — diametro interno di 206,6 mm (\pm 0,5), — diametro esterno di 265,0 mm (\pm 0,2), e — larghezza pari o superiore a 37,2 mm ma non superiore a 47,8 mm, del tipo destinato alla fabbricazione di lavatrici, lavatrici-asciugatrici o asciugatrici con motore collegato direttamente al cestello	0 %	p/st	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8506 90 00	10	Catodo, in rotoli, per pile a bottone zinco-aria (pile per protesi acustiche) ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8507 60 00	13	Accumulatori elettrici prismatici agli ioni di litio aventi: — larghezza di 173,0 mm (\pm 0,4 mm), — spessore di 45,0 mm (\pm 0,4 mm), — altezza di 125,0 mm (\pm 0,3 mm), — voltaggio nominale di 3,67 V (\pm 0,01 V), e — capacità nominale di 94 Ah e/o 120 Ah, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di batterie ricaricabili dei veicoli elettrici ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	15	Accumulatori o moduli agli ioni di litio, di forma cilindrica, aventi: — una capacità nominale pari ad almeno 8,8 Ah ma non superiore a 18 Ah, — una tensione nominale di almeno 36 V, ma non superiore a 48 V, — una potenza di almeno 300 Wh, ma non superiore a 648 Wh, destinati alla fabbricazione di biciclette elettriche ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	18	Accumulatore al litio-ione-polimero di forma rettangolare dotato di un sistema di gestione delle batterie e di un'interfaccia can-bus, avente: — lunghezza non superiore a 1 600 mm, — larghezza non superiore a 448 mm, — altezza non superiore a 395 mm, — peso di 125 kg o più ma non superiore a 135 kg, — voltaggio nominale di 280 V o più ma non superiore a 400 V, — una capacità nominale di 9,7 Ah o più ma non superiore a 10,35 Ah, — tensione di carica di 110 V o più ma non superiore a 230 V, e — contenente 6 moduli con 90 celle o più ma non oltre 96 celle collocate in un alloggiamento di acciaio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica della voce 8703 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	30	Accumulatore o modulo al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 63 mm o più e di diametro di 17,2 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8507 60 00	33	<p>Accumulatore agli ioni di litio avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una lunghezza non inferiore a 150 mm, ma non superiore a 1 000 mm, — una larghezza non inferiore a 100 mm, ma non superiore a 1 000 mm, — altezza non inferiore a 200 mm, ma non superiore a 1 500 mm, — peso non inferiore a 75 kg, ma non superiore a 200 kg, — capacità nominale di almeno 150 Ah, ma non superiore a 500 Ah 	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	50	<p>Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una lunghezza compresa tra 298 mm e 408 mm, — una larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm, — un'altezza compresa tra 138 mm e 228 mm, — un peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e — una potenza compresa tra 458 Wh e 2 158 Wh 	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	71	<p>Batterie ricaricabili agli ioni di litio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di lunghezza non inferiore a 700 mm, ma non superiore a 2 820 mm, — di larghezza non inferiore a 935 mm, ma non superiore a 1 660 mm, — di altezza non inferiore a 85 mm, ma non superiore a 700 mm, — di peso non inferiore a 250 kg, ma non superiore a 700 kg, — con potenza non superiore a 175 kWh 	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	85	<p>Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di lunghezza compresa tra 300 mm e 350 mm, — di larghezza compresa tra 79,8 mm e 225 mm, — di altezza compresa tra 35 mm e 168 mm, — di peso compreso tra 3,95 kg e 8,85 Kg, — di capacità nominale compresa tra 66,6 Ah e 129 Ah 	0 %	—	31.12.2019

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8507 90 30	20	Separatore SRS per separare il catodo e l'anodo negli accumulatori elettrici agli ioni di litio destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di accumulatori a ioni di litio per batterie di veicoli a motore ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 8529 90 65	25	Sistema scheda a circuiti stampati comprendente: — un sintonizzatore radio (in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmettere tali segnali all'interno del sistema) non in grado di elaborare i segnali, — un microprocessore in grado di ricevere messaggi da un telecomando e di controllare il chipset del sintonizzatore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	28	Assemblaggio elettronico comprendente almeno un circuito stampato con: — processori per applicazioni multimediali ed elaborazione di segnali video, — un dispositivo FPGA (Field Programmable Gate Array), — una memoria flash, — una memoria operativa, — interfacce HDMI, VGA, USB e RJ-45, — prese e spine per il collegamento di un monitor LCD, un sistema di illuminazione a LED e un pannello di controllo	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	40	Sottosistema scheda a circuiti stampati comprendente: — un sintonizzatore in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmetterli all'interno del sistema, dotato di decodificatore di segnale, — un ricevitore telecomandato a radiofrequenza (RF), — un trasmettitore di segnale telecomandato a infrarossi, — un generatore di segnale SCART, — un sensore di stato per la TV, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	52	Modulo LCD rivestito di vetro o plastica e con saldatura laser, avente — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 12 cm ma non superiore a 31 cm, — retroilluminazione a LED,	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<ul style="list-style-type: none"> — scheda a circuiti stampati con microcontrollore EEPROM (memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente), controllore della temporizzazione e altre componenti attive e passive, — spina per l'alimentazione elettrica e interfacce CAN (Controller Area Network) e LVDS (Low Voltage Differential Signalling), — con o senza componenti elettroniche per generare indicatori di controllo supplementari per le informazioni sul veicolo sul display, 			
		<ul style="list-style-type: none"> — con o senza touch screen, — senza un modulo di trattamento del segnale, — in un alloggiamento con indicatori LED supplementari per spie luminose, — con o senza indicatori di cambio di marcia e fotosensore, del tipo utilizzato come display per le informazioni per il conducente nei veicoli a motore del capitolo 87 ⁽¹⁾			
ex 8529 90 92	54	Display a cristalli liquidi (LCD) avente: <ul style="list-style-type: none"> — schermo tattile, — almeno una scheda a circuiti stampati per indirizzamento di pixel per dispositivi «simple slave» (funzione di controllo della temporizzazione) e comando tattile, con memoria EEPROM (memoria di sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente) per impostazioni di visualizzazione, — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 15 cm ma non superiore a 21 cm, — retroilluminazione, — LVDS (Low Voltage Differential Signalling) e connettore di alimentazione, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8529 90 92	57	Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8535 90 00	30	Interruttore modulare a semiconduttore in apposito alloggiamento: <ul style="list-style-type: none"> — costituito da un microprocessore a transistor IGBT e da un microprocessore a diodo su uno o più telai conduttori (lead frames), — per una tensione di 600 V o 1 200 V 	0 %	p/st	31.12.2020

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8537 10 91	57	Pannello di controllo di memoria programmabile, con: — 4 o più driver del motore passo passo, — 4 o più uscite con transistor MOSFET, — processore principale, — 3 o più entrate per sensori di temperatura, — per una tensione pari o superiore a 10 V ma non superiore a 30 V, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di stampanti 3D ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8537 10 91	59	Unità di controllo elettroniche per il controllo del trasferimento della coppia interasse nei veicoli a trazione integrale, inclusi: — una scheda a circuiti stampati con controllore della memoria programmabile, — un connettore unico, e — che funziona a 12 V	0 %	—	31.12.2023
ex 8537 10 91	63	Unità di controllo elettroniche per il controllo della trasmissione automatica continua variabile per autoveicoli, inclusi: — una scheda a circuiti stampati con controllore della memoria programmabile, — un alloggiamento di metallo, — un connettore unico, — che funziona a 12 V	0 %	—	31.12.2023
ex 8537 10 91	67	Unità di controllo elettronico del motore (ECU) con: — una scheda a circuiti stampati, — una tensione di 12 V, — riprogrammabile, — un microprocessore che controlla, valuta e gestisce le funzioni di servizio di assistenza nei veicoli (anticipo dei valori di carburante per iniezione e accensione, tasso di flusso carburante/aria), destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Assemblaggio di trasmissione automatica con cambio rotante, avente: — alloggiamento in alluminio fuso, — differenziale, — cambio automatico a 9 marce, — sistema di selezione delle marce con selezione di gamma elettronica,	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<p>con le seguenti dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — larghezza pari o superiore a 330 mm ma non superiore a 420 mm, — altezza pari o superiore a 380 mm ma non superiore a 450 mm, — lunghezza pari o superiore a 580 mm ma non superiore a 690 mm, <p>destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione dei veicoli del capitolo 87 ⁽¹⁾</p>			
<p>ex 8708 50 20</p> <p>ex 8708 50 99</p> <p>ex 8708 99 10</p> <p>ex 8708 99 97</p>	<p>60</p> <p>15</p> <p>45</p> <p>65</p>	<p>Gruppo di rinvio di autovettura con un albero di entrata e due alberi di uscita, per la distribuzione della coppia tra gli assi anteriore e posteriore, in un alloggiamento di alluminio di dimensioni non superiori a 565 × 570 × 510 mm, comprendente almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un attuatore, e — una catena di distribuzione interna 	0 %	—	31.12.2019
<p>ex 8708 50 20</p> <p>ex 8708 50 99</p>	<p>65</p> <p>20</p>	<p>Albero di acciaio intermedio che connette il cambio al semiasse, avente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una lunghezza pari o superiore a 300 mm ma non superiore a 650 mm, — una scanalatura su entrambe le estremità, — anche con cuscinetti a sfera pressati nella gabbia, — anche senza supporto, <p>destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽¹⁾</p>	0 %	—	31.12.2023
<p>ex 8708 50 20</p> <p>ex 8708 50 99</p>	<p>70</p> <p>25</p>	<p>Alloggiamento per giunto di semiasse interno di tipo a treppiede per la trasmissione della coppia dal motore e trasmissione alle ruote di autoveicoli, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un diametro esterno pari o superiore a 67,0 mm ma non superiore a 84,5 mm, — 3 rulli calibrati a freddo, con un diametro pari o superiore a 29,90 mm, ma non superiore a 36,60 mm, — guarnizione, con un diametro pari o superiore a 34,0 mm ma non superiore a 41,0 mm, senza inclinazione, — albero a scanalature con 21 denti o più, ma non più di 35, — sede del cuscinetto con un diametro pari o superiore a 25,0 mm, ma non superiore a 30,0 mm, anche senza scanalature per l'olio 	0 %	—	31.12.2023
<p>ex 8708 50 20</p> <p>ex 8708 50 99</p>	<p>75</p> <p>35</p>	<p>Assemblaggio di giunti esterno per la trasmissione della coppia dal motore e trasmissione alle ruote di autoveicoli, che consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> — anello interno a 6 piste per cuscinetti a sfera con diametro di 15,0 mm o più ma non più di 20,0 mm, 	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<ul style="list-style-type: none"> — anello esterno a 6 piste per 6 cuscinetti a sfera, di acciaio avente un tenore di carbonio di 0,45 % o più ma non più di 0,58 %, a filo e con scanalatura a 26 denti o più ma non più di 38, — gabbia sferica per mantenere i cuscinetti nelle piste degli anelli esterno e interno in posizione angolare corretta, di materiali idonei alla carbocementazione aventi un tenore di carbonio di 0,14 % o più ma non più di 0,25 %, e — con comparto per grasso lubrificante, in grado di funzionare a velocità costante con angolo di articolazione variabile non superiore a 50 gradi			
ex 8708 80 99	20	Braccio di sospensione articolato, di alluminio, con: <ul style="list-style-type: none"> — altezza pari o superiore a 50 mm ma non superiore a 150 mm, — larghezza pari o superiore a 10 mm ma non superiore a 100 mm, — lunghezza pari o superiore a 100 mm ma non superiore a 600 mm, — massa di 1 000 g o più ma non più di 3 000 g, munito di almeno due boccole forate di lega di alluminio aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> — resistenza alla trazione di 200 MPa o più, — resistenza di 19 kN o più, — rigidità di 5 kN/mm o più ma non più di 9 kN/mm, — frequenza di 400 Hz o più ma non più di 600 Hz 	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 92 99	10	Rinforzo del sistema di scarico: <ul style="list-style-type: none"> — con uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm, — di fogli o bobine di acciaio inossidabile classe 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088, — anche senza fori di montaggio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 92 99	20	Tubo per convogliare i gas di scarico dal motore a combustione con: <ul style="list-style-type: none"> — un diametro pari o superiore a 40 mm, ma non superiore a 100 mm, 	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		<ul style="list-style-type: none"> — una lunghezza pari o superiore a 90 mm, ma non superiore a 410 mm, — uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm, — di acciaio inossidabile, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili ⁽¹⁾			
ex 8708 92 99	30	Copertura terminale del sistema di scarico: <ul style="list-style-type: none"> — con uno spessore di parete pari o superiore a 0,7 mm, ma non superiore a 1,3 mm, — di fogli o bobine di acciaio inossidabile classe 1.4310 e 1.4301 secondo la norma EN 10088, — anche senza rinforzo, — anche senza trattamento di superficie, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di sistemi di scarico per automobili ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 9001 90 00	55	Lamine ottiche, di diffusione, riflettenti o prismatiche, piastre di diffusione non stampate, con o senza proprietà polarizzanti, tagliate appositamente	0 %	—	31.12.2023
ex 9002 11 00	15	Obiettivo a infrarossi con messa a fuoco motorizzata, <ul style="list-style-type: none"> — che utilizza lunghezze d'onda pari o superiori a 3 µm ma non superiori a 5 µm, — che fornisce un'immagine nitida da 50 m all'infinito, — con dimensioni dei campi di visione pari a 3° × 2,25° e 9° × 6,75°, — di peso non superiore a 230 g, — di lunghezza non superiore a 88 mm, — con diametro non superiore a 46 mm, — atermico, per l'utilizzo nella fabbricazione di fotocamere termiche, binocoli a infrarossi, mirini per armi ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 9002 11 00	18	Gruppo lenti costituito da un involucro di forma cilindrica in metallo o plastica ed elementi ottici, avente: <ul style="list-style-type: none"> — un campo di visione orizzontale fino a un massimo di 120 gradi, — un campo di visione diagonale fino a un massimo di 92 gradi, — una lunghezza focale fino a un massimo di 7,50 mm, — un'ampiezza dell'apertura di un massimo di F/2,90, — un diametro massimo di 22 mm del tipo utilizzato nella produzione di fotocamere automobilistiche CMOS (semiconduttore a ossido di metallo complementare)	0 %	—	31.12.2023

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 9002 11 00	25	Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al silicio monocristallino con un diametro di 84 mm ($\pm 0,1$ mm), e — una lente al germanio monocristallino con un diametro di 62 mm ($\pm 0,05$ mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	35	Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al silicio con un diametro di 29 mm ($\pm 0,05$ mm), e — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 26 mm ($\pm 0,05$ mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	45	Unità ottica a infrarossi — con una lente al silicio di un diametro di 62 mm ($\pm 0,05$ mm), — montata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	55	Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al germanio con un diametro di 11 mm ($\pm 0,05$ mm), — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 14 mm ($\pm 0,05$ mm), e — una lente al silicio con un diametro di 17 mm ($\pm 0,05$ mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	65	Unità ottica a infrarossi — con una lente al silicio di un diametro di 26 mm ($\pm 0,1$ mm), — montata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	75	Unità ottica a infrarossi composta di — una lente al germanio con un diametro di 19 mm ($\pm 0,05$ mm), — una lente al fluoruro di calcio monocristallino con un diametro di 18 mm ($\pm 0,05$ mm), — una lente al germanio con un diametro di 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm), assemblata su un supporto in lega di alluminio lavorato, del tipo utilizzato per le termocamere per immagini	0 %	—	31.12.2021

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Cruscotto combinato con pannello microcontrollore, anche con motore passo passo e indicatori LED indicanti almeno: — velocità, — regime del motore, — temperatura del motore, — livello del carburante, che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019

(¹) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1000 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2019****che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziiazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria.
- (2) Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può essere estesa, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, alle banche centrali di paesi terzi nonché alla Banca dei regolamenti internazionali.
- (3) L'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere aggiornato, anche al fine di estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 della Commissione ⁽²⁾ ad altre banche centrali di paesi terzi o di eliminare tali organismi pubblici dall'elenco. La Commissione monitora e valuta i pertinenti sviluppi nei paesi terzi e può in qualsiasi momento procedere a un riesame dell'esenzione aggiuntiva.
- (4) Alla luce delle informazioni ricevute dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione ha preparato una relazione, che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui valuta il trattamento internazionale della Banca popolare cinese. La relazione ⁽³⁾ è giunta alla conclusione che è opportuno concedere alla Banca centrale della Repubblica popolare cinese l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziiazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, l'elenco degli organismi pubblici esentati di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere modificato in modo da includervi la Banca popolare cinese.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziiazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11).⁽³⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca centrale della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) [COM(2019) 143 del 14.3.2019]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

1. Australia:
 - Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);
 2. Brasile:
 - Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);
 3. Canada:
 - Banca centrale del Canada (Bank of Canada);
 4. Regione amministrativa speciale di Hong Kong:
 - Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);
 5. India:
 - Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);
 6. Giappone:
 - Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);
 7. Messico:
 - Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);
 8. Repubblica popolare cinese:
 - Banca popolare cinese;
 9. Repubblica di Corea:
 - Banca centrale della Corea (Bank of Korea);
 10. Singapore:
 - Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);
 11. Svizzera:
 - Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);
 12. Turchia:
 - Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);
 13. Regno Unito:
 - Banca d'Inghilterra;
 14. Stati Uniti d'America:
 - Banca centrale federale (Federal Reserve System);
 15. Banca dei regolamenti internazionali.
-

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/1001 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2019

che abroga la decisione 2009/417/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 aprile 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2009/417/CE ⁽¹⁾, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che in Spagna esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico per il 2008 indicato nel programma di stabilità del gennaio 2009 era pari al 3,4 % del prodotto interno lordo (PIL), e pertanto superiore al valore di riferimento del 3 % stabilito dal TFUE. Il debito pubblico lordo era previsto al 39,5 % del PIL nel 2008, notevolmente inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL.
- (2) Il 27 aprile 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha rivolto alla Spagna una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 ⁽²⁾, affinché ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012.
- (3) Il 2 dicembre 2009, il 10 luglio 2012 e il 21 giugno 2013 il Consiglio ha rivolto alla Spagna tre nuove raccomandazioni sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, che hanno prorogato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2013, al 2014 e al 2016. In tutte e tre le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che la Spagna avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevedibili con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche.
- (4) Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha stabilito, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, che la Spagna non aveva dato seguito effettivo alla sua raccomandazione del 21 giugno 2013. L'8 agosto 2016, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/984 ⁽³⁾, con cui ha intimato alla Spagna di adottare le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo e ha fissato il nuovo termine del 2018 per la correzione. Il Consiglio ha inoltre fissato al 15 ottobre 2016 la scadenza per dare seguito effettivo alla raccomandazione e presentare al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle misure adottate in risposta all'intimazione del Consiglio.
- (5) Il 16 novembre 2016 la Commissione è giunta alla conclusione che la Spagna aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, in conformità della decisione (UE) 2017/984.
- (6) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2009/417/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Spagna (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/984 del Consiglio, dell'8 agosto 2016, che intima alla Spagna di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 38).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

- (7) Il Consiglio adotta una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE nel periodo oggetto delle previsioni.
- (8) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati comunicati dalla Spagna nell'aprile 2019, il programma di stabilità 2019 e le previsioni di primavera 2019 della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:
- dopo aver raggiunto il 3,1 % del PIL nel 2017, il disavanzo pubblico è stato ridotto al 2,5 % del PIL nel 2018. Rispetto alle proiezioni del documento programmatico di bilancio per il 2019 presentato a ottobre 2018, il disavanzo 2018 è risultato inferiore di 0,2 punti percentuali a causa di un rapporto entrate/PIL maggiore di 0,3 punti percentuali, compensato solo in parte da un aumento del rapporto spesa/PIL di 0,1 punti percentuali. Sul lato delle entrate, sia le entrate derivanti dall'imposta sul reddito delle società che le altre entrate sono state più elevate delle stime, mentre sul lato della spesa i redditi da lavoro dipendente sono stati leggermente più elevati;
 - il programma di stabilità per il periodo 2019-2022, presentato dal governo spagnolo il 30 aprile 2019, prevede che il disavanzo pubblico scenda al 2 % del PIL nel 2019 e diminuisca ulteriormente attestandosi all'1,1 % del PIL nel 2020. Le previsioni di primavera 2019 della Commissione prospettano un disavanzo del 2,3 % del PIL nel 2019 e del 2 % del PIL nel 2020, rimanendo quindi al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal TFUE nel periodo oggetto delle previsioni;
 - il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è rimasto invariato tra il 2017 e il 2018, in base alle previsioni di primavera 2019 della Commissione. Il miglioramento del saldo strutturale accumulato dal 2016 è pari allo 0,4 % del PIL;
 - il rapporto debito pubblico lordo/PIL è sceso al 97,1 % nel 2018 a fronte del 98,1 % del 2017, principalmente per l'effetto di riduzione del debito della crescita reale e dell'inflazione, che hanno più che compensato l'effetto opposto della spesa per interessi, mentre il saldo primario è prossimo allo zero. Le previsioni di primavera 2019 della Commissione prospettano una diminuzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe arrivare al 96,3 % nel 2019 e al 95,7 % nel 2020, principalmente a causa dell'elevata crescita nominale, che è superiore all'effetto degli aggiustamenti stock/flussi ad incremento del debito e della spesa per interessi, mentre il saldo primario migliora di poco.
- (9) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (10) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Spagna sia stato corretto e che la decisione 2009/417/CE debba pertanto essere abrogata.
- (11) A partire dal 2019, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Spagna è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché conformarsi al criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Spagna è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/417/CE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2019

Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI

DECISIONE (UE) 2019/1002 DEL CONSIGLIO**del 14 giugno 2019****che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel giugno 2017 e nel giugno 2018 il Consiglio ha constatato, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, che nel 2016 e 2017, rispettivamente, in Romania vi era stata una deviazione significativa rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine o rispetto al percorso di avvicinamento a tale obiettivo. In entrambi i casi, alla luce della deviazione significativa rilevata, il Consiglio ha formulato le raccomandazioni del 16 giugno 2017 ⁽²⁾ e del 22 giugno 2018 ⁽³⁾, con cui ha invitato la Romania ad adottare gli interventi necessari per correggere tali deviazioni.
- (2) Il 4 dicembre 2018 il Consiglio, con la decisione (UE) 2018/2020 ⁽⁴⁾, ha concluso che la Romania non aveva dato seguito effettivo alla sua raccomandazione del 22 giugno 2018. Pertanto, il 4 dicembre 2018 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione riveduta alla Romania ⁽⁵⁾, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che nel 2019 il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 4,5 %, livello corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dell'1 % del prodotto interno lordo (PIL). Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Romania di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo e ha affermato che le misure di consolidamento del bilancio avrebbero dovuto garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale pubblico con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 aprile 2019 come termine entro il quale la Romania avrebbe dovuto riferire sul seguito dato alla raccomandazione del 4 dicembre 2018.
- (3) Il 14 e il 15 marzo 2019 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Romania a fini di controllo in loco ai sensi dell'articolo — 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alle autorità rumene perché potessero formulare osservazioni in merito, il 5 giugno 2019 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono poi state rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità rumene non intendono agire secondo la raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018. Le autorità hanno confermato alla Commissione che il governo non ha intenzione di rispettare l'aggiustamento strutturale raccomandato. Esse continuano a dare la precedenza al mantenimento del disavanzo nominale al di sotto della soglia del 3 % del PIL stabilito dal trattato, al fine di evitare l'applicazione del braccio correttivo del patto di stabilità e crescita. Il bilancio 2019 prevede un obiettivo di disavanzo per competenza pari al 2,8 % del PIL. Secondo le stime del governo risalenti al momento della missione, il dato nominale comporterebbe un aggiustamento strutturale pari allo 0,1 % circa rispetto al 2018, un livello decisamente inferiore a quanto raccomandato dal Consiglio.
- (4) Il 20 aprile 2018, dopo la scadenza del termine fissato dal Consiglio, le autorità rumene hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018. Nella relazione, le autorità hanno ribadito che i loro obiettivi per il 2019 sono un disavanzo nominale pari al 2,8 % del PIL e una diminuzione solo marginale del disavanzo strutturale. L'impatto di bilancio delle misure comunicate è decisamente al di sotto del livello fissato nella raccomandazione del 4 dicembre 2018.

⁽¹⁾ GUL 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2017, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 3).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2018/2020 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018 (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 16).

⁽⁵⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 460 del 21.12.2018, pag. 1).

- (5) Nel 2019, secondo le previsioni di primavera 2019 della Commissione, la crescita della spesa pubblica primaria netta sarà pari all'11,6 %, un livello di molto superiore al parametro di riferimento per la spesa del 4,5 %. Nel 2019 il saldo strutturale dovrebbe peggiorare dello 0,7 % del PIL, raggiungendo un disavanzo del 3,6 % del PIL. Si tratta di una situazione antitetica rispetto al miglioramento strutturale dell'1 % del PIL raccomandato per il 2018. Entrambi gli indicatori evidenziano una deviazione rispetto al percorso di avvicinamento raccomandato. Il parametro di riferimento per la spesa indica una deviazione del 2,1 % del PIL. Il saldo strutturale conferma questa interpretazione, ma indica una deviazione relativamente meno pronunciata, pari all'1,7 % del PIL. L'entità della deviazione indicata dal saldo strutturale è inferiore a causa di entrate straordinarie e di un deflatore del PIL più elevato. In base a quanto precede, la valutazione complessiva conferma una deviazione rispetto all'aggiustamento raccomandato.
- (6) L'aumento del disavanzo previsto rispetto al 2018 è in gran parte determinato, come negli anni precedenti, dall'aumento della spesa per la retribuzione dei dipendenti pubblici. Dopo le previsioni dell'autunno 2018 della Commissione, che hanno rappresentato la base della raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018, le autorità hanno introdotto nuove tasse nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e del settore bancario. Tuttavia, le autorità hanno concesso riduzioni fiscali nel settore delle costruzioni ed hanno aumentato alcune prestazioni sociali.
- (7) Ciò consente di concludere che le misure adottate dalla Romania in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018 non sono state sufficienti. Lo sforzo di bilancio si situa a un livello significativamente inferiore all'aggiustamento strutturale annuo dell'1 % del PIL per il 2019, che corrisponde a un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superiore al 4,5 % nel 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2019

Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI

DECISIONE (UE) 2019/1003 DEL CONSIGLIO**del 14 giugno 2019****che stabilisce che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 giugno 2018 il Consiglio ha rilevato, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, che in Ungheria vi era stata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine pari a -1,5 % del prodotto interno lordo (PIL). Alla luce della deviazione significativa rilevata, il 22 giugno 2018 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione ⁽²⁾ all'Ungheria, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta ⁽³⁾ non superasse il 2,8 % nel 2018, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dell'1 % del PIL.
- (2) Il 4 dicembre 2018 il Consiglio ha concluso che l'Ungheria non aveva dato seguito effettivo alla sua raccomandazione del 22 giugno 2018. Su tale base, il 4 dicembre 2018 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione ⁽⁴⁾ riveduta all'Ungheria, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 3,3 % nel 2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dell'1 % del PIL. Inoltre, il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria di destinare tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo e ha affermato che le misure di risanamento del bilancio avrebbero dovuto garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 aprile 2019 come termine entro il quale l'Ungheria avrebbe dovuto riferire sul seguito dato alla raccomandazione del 4 dicembre 2018.
- (3) Il 20 marzo 2019 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Ungheria a fini di controllo in loco, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alle autorità ungheresi perché potessero formulare osservazioni in merito, il 5 giugno 2019 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono poi state rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità ungheresi non intendono dare seguito alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018. In occasione della missione le autorità hanno confermato che il loro obiettivo di bilancio per il 2019 resta il disavanzo nominale dell'1,8 % previsto nel bilancio 2019, adottato a luglio 2018, a dispetto di uno scenario macroeconomico più favorevole e di un risultato di bilancio migliore del previsto nel 2018.
- (4) Il 15 aprile 2019 le autorità ungheresi hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018. In detta relazione hanno ribadito che il loro obiettivo per il 2019 continua a essere un disavanzo nominale pari all'1,8 % del PIL 2019, vale a dire una riduzione del PIL di 0,4 punti percentuali rispetto al risultato del 2018. La relazione non contiene alcun piano per conformarsi all'aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio. Inoltre, l'impatto sul bilancio dell'ampia gamma di programmi economici elencati nella relazione rimane in gran parte non quantificato e non viene presentata alcuna proiezione

⁽¹⁾ GUL 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 1).

⁽³⁾ La spesa pubblica primaria netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono scaglionati su un periodo di quattro anni. Sono comprese le misure discrezionali in materia di entrate o l'aumento discrezionale delle entrate obbligatorie per legge, mentre sono escluse le misure a tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 460 del 21.12.2018, pag. 4).

di bilancio per il 2019. La relazione non è pertanto conforme ai requisiti del Consiglio in materia di comunicazione. Il miglioramento del disavanzo strutturale sottostante è decisamente meno apprezzabile di quanto richiesto dalla raccomandazione del 4 dicembre 2018.

- (5) Le previsioni di primavera 2019 della Commissione, pubblicate il 7 maggio 2019, prospettano una crescita della spesa primaria netta pari al 6,5 % nel 2019, ben al di sopra del tasso raccomandato del 3,3 %. Si prevede che il saldo strutturale migliorerà dello 0,4 % del PIL rispetto al 2018, un risultato inferiore all'aggiustamento raccomandato dell'1 % del PIL. Entrambi gli indicatori evidenziano quindi una deviazione dal percorso di avvicinamento raccomandato. Il parametro di riferimento per la spesa indica una deviazione dell'1,2 % del PIL. Il saldo strutturale indica un'entità della deviazione leggermente inferiore, che si attesta sullo 0,6 % del PIL. Il saldo strutturale risente di un certo calo delle entrate. La lettura del parametro di riferimento per la spesa è influenzata in modo fortemente negativo dalla crescita del PIL potenziale a medio termine applicata nel calcolo del parametro stesso, che include una crescita molto contenuta del PIL potenziale a seguito della crisi. Inoltre, sembra che il deflatore del PIL alla base di detto parametro non rifletta appieno l'aumento delle pressioni sui costi che incidono sulla spesa pubblica. Una volta aggiustato in funzione di tali fattori, il parametro di riferimento per la spesa sembra rispecchiare adeguatamente lo sforzo di bilancio, ma continua a evidenziare una deviazione dall'aggiustamento raccomandato.
- (6) Dopo la pubblicazione delle previsioni d'autunno 2018 della Commissione, su cui si basava la raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018, le autorità ungheresi hanno annunciato nuove misure espansive sul lato della spesa. Dall'autunno 2018 sono stati annunciati anche nuovi aumenti retributivi per talune categorie, in seguito a una crescita delle retribuzioni pubbliche più rapida del previsto nel corso dell'anno. Infine, le maggiori riserve in bilancio, unitamente all'esplicita intenzione del governo di esaurirle entro la fine dell'anno, hanno contribuito a far salire le proiezioni di spesa per il 2019. Di conseguenza, la deviazione dal parametro di riferimento per la spesa si preannuncia ben più sostanziale di quella individuata nella valutazione dell'autunno 2018.
- (7) Ciò consente di concludere che le misure adottate dall'Ungheria in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018 sono state insufficienti. Lo sforzo di bilancio non riesce a garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 3,3 % nel 2019, che corrisponderebbe a un aggiustamento strutturale annuo pari all'1 % del PIL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 4 dicembre 2018.

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1004 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2019****che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione***[notificata con il numero C(2019) 4114]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11 *bis*, paragrafo 9, e l'articolo 37, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/98/CE stabilisce le regole generali di calcolo per verificare se siano stati conseguiti gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani fissati per il 2025, il 2030 e il 2035 dal suo articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e paragrafo 3.
- (2) In base alle regole previste all'articolo 11 *bis* della direttiva 2008/98/CE riguardo al riciclaggio, nel calcolo degli obiettivi per il 2025, il 2030 e il 2035 si computano i rifiuti che sono immessi in un'operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali. Di norma i rifiuti riciclati devono essere misurati all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. Gli Stati membri possono tuttavia fruire di una deroga e misurare i rifiuti urbani in uscita dopo un'operazione di cernita, a condizione che detraggano gli ulteriori scarti risultanti da un trattamento precedente l'operazione di riciclaggio e che i rifiuti in uscita siano effettivamente riciclati.
- (3) È comunque consentito che i rifiuti urbani immessi nell'operazione di riciclaggio contengano una data quantità di materiali di rifiuto che non sono interessati dal successivo ritrattamento, ma che non avrebbero potuto essere eliminati con sforzo ragionevole mediante operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio. Non dovrebbe essere imposto agli Stati membri di detrarre dal calcolo dei rifiuti urbani riciclati tali materiali non interessati dal successivo ritrattamento, sempre che l'operazione di riciclaggio li tolleri e non risulti impedito un riciclaggio di qualità.
- (4) Ai fini di un'applicazione uniforme delle regole di calcolo in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire, per i tipi di rifiuti e i processi di riciclaggio più comuni, i materiali di rifiuto da includere nel calcolo a norma dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/98/CE (punti di calcolo) e la fase del trattamento dei rifiuti in cui misurarli a norma dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 2, della stessa direttiva (punti di misurazione).
- (5) Ai fini della raffrontabilità dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani da comunicare, i punti di calcolo stabiliti per i tipi di rifiuti e i processi di riciclaggio più comuni dovrebbero applicarsi anche ai rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritratti.
- (6) Ai fini della raffrontabilità dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani comunicati dagli impianti dei diversi Stati membri è necessario stabilire regole più precise sulle modalità con cui computare le quantità di rifiuti cerniti nel calcolo del materiale immesso nell'operazione di riciclaggio e con cui calcolare le quantità di rifiuti urbani riciclati quando dal trattamento dei rifiuti scaturiscono non soltanto materiali riciclati, ma anche combustibili o altri mezzi per produrre energia ovvero materiali di riempimento.
- (7) Per quanto riguarda il calcolo dei rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte, che solitamente sono gestiti dai singoli nuclei familiari, non sempre è possibile misurare le quantità effettivamente immesse nell'operazione di riciclaggio o in uscita da essa. È opportuno pertanto stabilire un'impostazione comune solida che garantisca un'elevata attendibilità dei dati comunicati.

⁽¹⁾ GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3.

- (8) Nel caso dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, è opportuno garantire il solo computo dei metalli riciclati stabilendo una metodologia che permetta di calcolare il contenuto metallico dei materiali di rifiuto che sono separati dalle ceneri pesanti da incenerimento. Per ottenere dati pertinenti dovrebbero essere computati soltanto i metalli risultanti dall'incenerimento dei rifiuti urbani.
- (9) I dati sulla preparazione per il riutilizzo e sul riciclaggio dei rifiuti urbani di cui l'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE impone la comunicazione dovrebbero poggiare su un effettivo sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei flussi dei materiali di rifiuto. È opportuno pertanto imporre agli Stati membri di garantire un'attendibilità e un'accuratezza elevate dei dati raccolti, in particolare rilevandoli direttamente presso gli operatori economici e intensificando l'impiego dei registri elettronici per la registrazione dei dati sui rifiuti.
- (10) Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE per ogni anno civile. Devono altresì presentarle una relazione di controllo della qualità nel formato da essa stabilito per la comunicazione. Tale formato dovrebbe assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti per verificare e monitorare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE.
- (11) Per l'obiettivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri sono tenuti ad applicare le regole di calcolo previste dalla decisione 2011/753/UE della Commissione ⁽²⁾. Le regole di calcolo per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani previste dall'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE e dalla presente decisione sono coerenti con quelle stabilite dalla decisione 2011/753/UE. Per evitare sovrapposizioni comunicative è pertanto opportuno consentire agli Stati membri di usare il formato previsto per la comunicazione dei dati sugli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a e), e paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE anche per comunicare i dati sull'obiettivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva.
- (12) L'articolo 37, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri di comunicare per ogni anno civile, nel formato stabilito dalla Commissione, i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e agli oli usati. Tale formato dovrebbe assicurare che i dati comunicati siano sufficienti per valutare, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, se sia fattibile stabilire misure per il trattamento degli oli usati, compresi obiettivi quantitativi di loro rigenerazione e qualsiasi altra misura atta a promuovere tale rigenerazione.
- (13) Gli Stati membri sono tenuti a usare i formati stabiliti a norma della decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione ⁽³⁾ per le comunicazioni sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE, che fissano gli obiettivi per i rifiuti domestici e rifiuti simili e per i rifiuti da costruzione e demolizione. Le disposizioni di detta decisione di esecuzione che impongono agli Stati membri di presentare ogni tre anni una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/98/CE sono ormai obsolete. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione C(2012) 2384 sostituendola con le disposizioni della presente decisione nelle quali trovano riscontro le modifiche degli obblighi di comunicazione introdotte nella direttiva 2008/98/CE con la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Per garantire continuità è opportuno adottare disposizioni transitorie sul termine di comunicazione dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), per gli anni di riferimento dal 2016 al 2019.
- (14) Le regole di calcolo, di verifica e di comunicazione dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a e), e paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE sono strettamente collegate alle regole che stabiliscono i formati per la comunicazione di tali dati e dei dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva. Per assicurare la coerenza tra tali regole e renderle più facilmente accessibili è opportuno stabilire in un'unica decisione le regole applicabili nell'uno e nell'altro caso. Ai fini della facilità di accesso ai formati uniformi da usare per la comunicazione di altri dati relativi ai rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE, in particolare i dati sui rifiuti da costruzione e demolizione e i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e agli oli usati, è altresì opportuno contemplare nella presente decisione anche detti formati. È opportuno stabilire in una distinta decisione delegata della Commissione la metodologia applicabile per determinare il tasso di scarto medio dei materiali di rifiuto eliminati dai rifiuti cerniti mediante un ulteriore trattamento preliminare al riciclaggio.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

⁽²⁾ Decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2011, pag. 11).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti [C(2012) 2384 final].

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) «quantità»: la massa misurata in tonnellate;
- b) «materiali interessati»: i materiali di rifiuti urbani che sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
- c) «materiali non interessati»: i materiali di rifiuti urbani che non sono ritrattati in una determinata operazione di riciclaggio per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti;
- d) «trattamento preliminare»: qualsiasi operazione di trattamento che i materiali di rifiuti urbani subiscono prima di essere sottoposti all'operazione di riciclaggio con la quale tali materiali sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti. Ciò comprende il controllo, la cernita e altre operazioni preparatorie per eliminare i materiali non interessati e garantire un riciclaggio di qualità;
- e) «punto di calcolo»: il punto di immissione dei materiali di rifiuti urbani nell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze che non sono rifiuti, o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati;
- f) «punto di misurazione»: il punto in cui la massa dei materiali di rifiuto è misurata per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo;
- g) «rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte»: i rifiuti urbani organici che sono riciclati nel luogo in cui sono prodotti dalle persone che li producono.

Articolo 2

Calcolo dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE

La quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo comprende soltanto i prodotti o componenti di prodotti che, in esito a operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento. Le parti di tali prodotti o componenti di prodotti che sono state eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo.

Articolo 3

Calcolo dei rifiuti urbani riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafi 1, 2 e 5, della direttiva 2008/98/CE

1. La quantità dei rifiuti urbani riciclati è la quantità di rifiuti urbani in corrispondenza del punto di calcolo. La quantità dei rifiuti urbani che sono immessi nell'operazione di riciclaggio include i materiali interessati. Essa può includere materiali non interessati soltanto se la loro presenza è ammissibile per l'operazione di riciclaggio specifica.
2. I punti di calcolo applicabili a determinati materiali di rifiuto e a determinate operazioni di riciclaggio sono indicati nell'allegato I.
3. Nei casi in cui i materiali di rifiuti urbani cessano di essere rifiuti in corrispondenza dei punti di calcolo indicati all'allegato I, la loro quantità è inclusa nella quantità dei rifiuti urbani riciclati.
4. Se il punto di misurazione si riferisce al prodotto in uscita da un impianto che manda a riciclo rifiuti urbani senza ulteriore trattamento preliminare, o ai rifiuti in entrata in un impianto in cui i rifiuti urbani sono immessi nell'operazione di riciclaggio senza ulteriore trattamento preliminare, la quantità di rifiuti urbani cerniti che è respinta dall'impianto di riciclaggio non è inclusa nella quantità di rifiuti urbani riciclati.
5. Se un impianto effettua un trattamento preliminare prima del punto di calcolo in tale impianto, i rifiuti eliminati durante il trattamento preliminare non sono inclusi nella quantità di rifiuti urbani riciclati comunicata da tale impianto.

6. Se i rifiuti urbani prodotti da un determinato Stato membro sono stati mescolati con altri rifiuti o con rifiuti di un altro paese prima del punto di misurazione o del punto di calcolo, la quota di rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro è identificata utilizzando metodi appropriati, quali registri elettronici e indagini campionarie. Se tali rifiuti subiscono un ulteriore trattamento preliminare, la quantità di materiali non interessati eliminati da tale trattamento è detratta tenendo conto della quota e, se del caso, della qualità dei materiali di rifiuto prodotti dai rifiuti urbani provenienti da un determinato Stato membro.

7. Se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, il prodotto di tali operazioni che è soggetto al recupero del materiale, quali frazione minerale delle ceneri pesanti da incenerimento o clinker derivante dal coincenerimento, non è incluso nella quantità di rifiuti urbani riciclati, ad eccezione dei metalli separati e riciclati dopo l'incenerimento dei rifiuti urbani. I metalli integrati nel prodotto minerale in uscita dal processo di coincenerimento dei rifiuti urbani non sono comunicati come riciclati.

8. Se i materiali di rifiuti urbani sono immessi in operazioni di recupero in cui non sono utilizzati principalmente come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, né per il recupero del materiale, ma danno origine a quote significative di un prodotto che include materiali riciclati, combustibili o materiali di riempimento, la quantità di rifiuti riciclati è determinata grazie ad un metodo di bilancio di massa secondo cui si tiene conto solo dei materiali di rifiuto soggetti al riciclaggio.

Articolo 4

Calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE

1. La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027 gli Stati membri possono computare come riciclati i rifiuti urbani organici soltanto in una delle ipotesi seguenti:

- a) sono stati raccolti in modo differenziato alla fonte;
- b) sono stati raccolti insieme a rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/98/CE;
- c) sono stati differenziati e riciclati alla fonte.

3. Per calcolare la quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte, gli Stati membri applicano la metodologia prevista nell'allegato II.

4. La quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte determinata a norma del paragrafo 3 è inclusa sia nella quantità dei rifiuti urbani riciclati sia nella quantità totale dei rifiuti urbani prodotti.

Articolo 5

Calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE

1. La quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento comprende soltanto i metalli contenuti nel concentrato di metallo che è separato dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani e non include gli altri materiali contenuti nel concentrato di metallo.

2. Per calcolare la quantità dei metalli riciclati separati dalle ceneri pesanti da incenerimento provenienti dai rifiuti urbani, gli Stati membri applicano la metodologia prevista nell'allegato III.

Articolo 6

Raccolta dei dati

1. Gli Stati membri ottengono i dati direttamente dagli enti o dalle imprese che gestiscono i rifiuti, secondo il caso.
2. Gli Stati membri prendono in considerazione l'uso di registri elettronici per registrare i dati sui rifiuti urbani.

3. Qualora la raccolta dei dati sia basata su indagini, queste soddisfano i requisiti minimi seguenti:
 - a) sono condotte a intervalli regolari e specificati e riflettono adeguatamente la variazione nei dati oggetto di indagine;
 - b) sono basate su campioni rappresentativi della popolazione a cui si applicano i loro risultati.

Articolo 7

Comunicazione dei dati

1. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato IV.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri che comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità nel formato riportato nell'allegato V sono considerati conformi al primo comma.

2. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sull'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da c) a e), e paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE nel formato riportato nell'allegato V.

3. Gli Stati membri comunicano i dati e presentano la relazione di controllo della qualità sugli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato e sugli oli usati raccolti in modo differenziato e trattati nel formato riportato nell'allegato VI.

4. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri salvo il caso in cui, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro fornisca una richiesta giustificata di astensione dalla pubblicazione di taluni dati.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione di esecuzione C(2012) 2384 è abrogata. I riferimenti alla decisione di esecuzione abrogata si intendono fatti all'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2008/98/CE per l'anno di riferimento 2016 e, se del caso, per l'anno di riferimento 2017 entro il 30 settembre 2019. I dati per l'anno di riferimento 2018 e, se del caso, per l'anno di riferimento 2019 sono presentati entro 18 mesi dalla fine di ciascun anno di riferimento. I dati previsti dal presente articolo sono trasmessi alla Commissione mediante la norma di interscambio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2011/753/UE.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2019

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

PUNTI DI CALCOLO DEFINITI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

Materiale	Punto di calcolo
Vetro	Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, isolanti a base di vetro e materiali da costruzione.
Metalli	Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli.
Carta/cartone	Carta cernita che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in un'operazione di riduzione in pasta.
Plastica	Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio. Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale.
Legno	Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari. Legno cernito che è immesso in un'operazione di compostaggio.
Prodotti tessili	Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli.
Rifiuti composti di molteplici materiali	Plastica, vetro, metallo, legno, tessuto, carta e cartone e altri singoli materiali costituenti derivanti dal trattamento di rifiuti composti di molteplici materiali che non subiscono ulteriore trattamento prima di raggiungere il punto di calcolo stabilito per il materiale specifico in conformità del presente allegato o a norma dell'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 3 della presente decisione.
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	RAEE che entrano nell'impianto di riciclaggio dopo il trattamento appropriato e il completamento delle attività preliminari a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ .
Pile	Frazioni iniziali immesse nel processo di riciclaggio delle pile a norma del regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione ⁽²⁾ .

⁽¹⁾ Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell'11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 9).

ALLEGATO II

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI RIFIUTI URBANI ORGANICI DIFFERENZIATI E RICICLATI ALLA FONTE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

1. La quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte è calcolata applicando la seguente formula:

$$m_{MBWRS} = \sum n_{ARUi} \times (m_{Fi} + m_{Gi})$$

dove:

m_{MBWRS} è la massa dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte;

n_{ARUi} è il numero di unità di riciclaggio attive per il riciclaggio alla fonte dei rifiuti urbani organici nel sottocampione i ;

m_{Fi} è la massa dei rifiuti urbani organici alimentari e di cucina riciclati alla fonte per unità di riciclaggio attiva nel sottocampione i ;

m_{Gi} è la massa dei rifiuti urbani organici di giardini e parchi riciclati alla fonte per unità di riciclaggio attiva nel sottocampione i .

2. Il numero delle unità di riciclaggio attive per il riciclaggio alla fonte dei rifiuti urbani organici comprende soltanto le unità di riciclaggio usate dai produttori di rifiuti. Il numero è estratto dai registri di tali unità o ricavato da indagini sui nuclei familiari.
3. La quantità di rifiuti urbani organici riciclati alla fonte per unità di riciclaggio attiva è determinata con la misurazione diretta o indiretta dei rifiuti organici immessi nelle unità di riciclaggio attive illustrata ai punti 4 e 5.
4. La misurazione diretta implica la misurazione del materiale in entrata nell'unità di riciclaggio attiva o del prodotto in uscita dalla stessa, ferme restando le seguenti condizioni:
- ove fattibile, la misurazione è effettuata da autorità pubbliche o per loro conto;
 - se la misurazione è effettuata in prima persona dal produttore di rifiuti, lo Stato membro provvede a che la quantità comunicata sia sottoposta a controllo di plausibilità e adattata in modo che in nessun caso la quantità *pro capite* di rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte superi la quantità media *pro capite* di rifiuti urbani organici raccolti dai gestori di rifiuti a livello nazionale, regionale o locale;
 - se è misurato il prodotto in uscita dall'unità di riciclaggio attiva, si applica un coefficiente attendibile per calcolare la quantità di materiale in entrata.
5. La misurazione indiretta implica la misurazione delle quantità indicate qui di seguito, mediante indagini sulla composizione dei rifiuti urbani raccolti che tengono conto dei rifiuti urbani organici raccolti in modo differenziato e dei rifiuti urbani organici raccolti altrimenti:
- quantità di rifiuti organici contenuta nei rifiuti urbani raccolti in provenienza da nuclei familiari o da aree in cui i rifiuti sono differenziati e riciclati alla fonte;
 - quantità di rifiuti organici contenuta nei rifiuti urbani raccolti in provenienza da nuclei familiari, o da aree con caratteristiche analoghe ai nuclei familiari o alle aree di cui alla lettera a), in cui i rifiuti non sono differenziati e riciclati alla fonte.
- La quantità dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte è determinata in base alla differenza tra le quantità indicate alle lettere a) e b).
6. La metodologia seguita per determinare la quantità di rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte per unità di riciclaggio attiva in conformità dei punti da 3 a 5, in particolare i metodi di campionamento applicati nelle indagini volte alla raccolta dei dati, considera quanto meno i fattori seguenti:
- per i rifiuti alimentari e di cucina, dimensione e tipo dei nuclei familiari che usano un'unità di riciclaggio attiva;
 - per i rifiuti di giardini e parchi, dimensione e gestione dei giardini e parchi serviti da un'unità di riciclaggio attiva;

- c) per i rifiuti urbani organici e indifferenziati, sistema di raccolta a disposizione, in particolare uso complementare di servizi di raccolta dei rifiuti;
- d) entità e stagionalità della produzione di rifiuti urbani organici.
7. Se a livello nazionale la quota che i rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte rappresentano nel totale dei rifiuti urbani prodotti è inferiore al 5 %, gli Stati membri possono calcolare i rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte con una metodologia semplificata applicando la formula seguente:

$$m_{MBWRS} = n_p \times m_{BWPP} \times q_{RS}$$

dove:

m_{MBWRS} è la massa dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte;

n_p è il numero di persone che partecipano al riciclaggio alla fonte dei rifiuti urbani organici;

m_{BWPP} è la massa *pro capite* dei rifiuti urbani organici prodotti;

q_{RS} è il coefficiente che, nella quantità totale dei rifiuti urbani organici prodotti, rappresenta la quota per la quale sono probabili la differenziazione e il riciclaggio alla fonte.

8. Ai fini dell'applicazione della formula prevista al punto 7 gli Stati membri provvedono affinché:
- a) il valore di m_{BWPP} sia calcolato sulla scorta di indagini sulla composizione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e indifferenziato a livello, secondo il caso, nazionale, regionale o locale;
- b) il valore di q_{RS} sia determinato in considerazione dei fattori indicati al punto 6, lettere da a) a d).
9. Le formule previste nel presente allegato possono essere applicate a tutti i rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte oppure soltanto ai rifiuti urbani organici alimentari e di cucina differenziati e riciclati alla fonte.
10. Le indagini volte alla raccolta dei dati ai fini dell'applicazione delle formule previste nel presente allegato sono effettuate per il primo anno in cui sono comunicati i rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte e successivamente almeno ogni cinque anni e, per gli altri anni, ogniqualvolta vi sia motivo di attendersi una variazione rilevante della quantità di rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte.
- Gli Stati membri possono servirsi di stime adeguate per aggiornare la quantità comunicata di rifiuti urbani riciclati alla fonte per gli anni per i quali non sono raccolti dati.
11. Le indagini volte alla raccolta dei dati ai fini dell'applicazione delle formule previste nel presente allegato si basano su campioni rappresentativi e sottocampioni adeguati. I risultati di tali indagini hanno significatività statistica secondo le tecniche statistiche accettate in ambito scientifico.
12. Gli Stati membri adottano misure adeguate per evitare sovrastime delle quantità comunicate di rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte.

ALLEGATO III

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI METALLI RICICLATI SEPARATI DOPO L'INCENERIMENTO DI RIFIUTI URBANI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

1. Si applicano le seguenti definizioni in relazione alle formule indicate nel presente allegato:

$m_{total\ IBA\ metals}$	massa totale dei metalli nelle ceneri pesanti da incenerimento (nelle formule: <i>incineration bottom ash</i> , IBA) in un determinato anno;
$m_{IBA\ metal\ concentrates}$	massa dei concentrati di metallo separati dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento di rifiuti urbani in un determinato anno;
$c_{IBA\ metals}$	concentrazione di metalli nei concentrati di metallo;
$m_{IBA\ metals}$	massa dei metalli nel concentrato di metallo in un determinato anno;
$m_{non-metallic}$	massa del materiale non metallico nel concentrato di metallo in un determinato anno;
m_{MSW}	massa dei rifiuti urbani immessi in un'operazione di incenerimento in un determinato anno;
$c_{metals\ MSW}$	concentrazione di metalli nei rifiuti urbani immessi in un'operazione di incenerimento;
m_W	massa di tutti i rifiuti immessi in un'operazione di incenerimento in un determinato anno;
$c_{metals\ MSWI}$	concentrazione di metalli in tutti i rifiuti immessi in un'operazione di incenerimento;
$m_{MSW\ IBA\ metals}$	massa dei metalli provenienti dai rifiuti urbani in un determinato anno.

2. A seguito della separazione del concentrato di metallo dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento, la massa totale dei metalli contenuti in tali ceneri in un determinato anno è calcolata applicando la formula seguente:

$$m_{total\ IBA\ metals} = \sum (m_{IBA\ metal\ concentrates} \times c_{IBA\ metals})$$

3. I dati sulla massa dei concentrati di metallo sono ottenuti dagli impianti che separano i concentrati di metallo dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento.

4. La concentrazione di metalli nei concentrati di metallo è calcolata utilizzando i dati raccolti tramite indagini periodiche dagli impianti che trattano i concentrati di metallo e forniscono il prodotto in uscita dal trattamento ad impianti di produzione di prodotti metallici. È operata una distinzione fra metalli ferrosi, metalli non ferrosi e acciaio inossidabile. Per calcolare la concentrazione di metalli nei concentrati di metallo si applica la formula seguente:

$$c_{IBA\ metals} = \frac{m_{IBA\ metals}}{m_{IBA\ metal\ concentrates}} = \frac{(m_{IBA\ metal\ concentrates} - m_{non-metallic})}{m_{IBA\ metal\ concentrates}}$$

5. Se i rifiuti urbani sono inceneriti insieme ad altri rifiuti, la concentrazione di metalli nei rifiuti inceneriti provenienti da varie fonti è determinata effettuando un'indagine campionaria sui rifiuti immessi nell'operazione di incenerimento. L'indagine è condotta almeno ogni cinque anni e ogniqualvolta vi sia motivo di attendersi una variazione rilevante della composizione dei rifiuti. La massa dei metalli derivanti dai rifiuti urbani è calcolata applicando la formula seguente:

$$m_{MSW\ IBA\ metals} = \frac{m_{MSW} \times c_{metals\ MSW}}{m_W \times c_{metals\ MSWI}} \times m_{total\ IBA\ metals}$$

6. In deroga al punto 5, quando la quota che i rifiuti urbani rappresentano in tutti i rifiuti inceneriti è superiore al 75 %, la massa dei metalli derivanti dai rifiuti urbani può essere calcolata applicando la formula seguente:

$$m_{MSW\ IBA\ metals} = \frac{m_{MSW}}{m_W} \times m_{total\ IBA\ metals}$$

DATI SUI RIFIUTI DOMESTICI E RIFIUTI SIMILI DI DIVERSA ORIGINE E DATI SUI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

- A. FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI SULL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE RIGUARDO ALLA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO E AL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DOMESTICI E RIFIUTI SIMILI DI DIVERSA ORIGINE

Metodologia di calcolo ⁽¹⁾	Rifiuti prodotti ⁽²⁾ (t)	Preparazione per riutilizzo e riciclaggio ⁽³⁾ (t)

⁽¹⁾ Metodologia di calcolo prescelta a norma della decisione 2011/753/UE: inserire il numero corrispondente alla metodologia di calcolo prescelta (da 1 a 4) indicato nella seconda colonna dell'allegato I di detta decisione.

⁽²⁾ Secondo la metodologia di calcolo prescelta, rifiuti domestici o rifiuti domestici e rifiuti simili di diversa origine.

⁽³⁾ Secondo la metodologia di calcolo prescelta, rifiuti domestici o rifiuti domestici e rifiuti simili di diversa origine preparati per il riutilizzo e riciclati.

- B. FORMATO DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ A CORREDO DEI DATI DI CUI ALLA PARTE A

I. **Finalità della relazione**

La relazione è volta a raccogliere informazioni sui metodi di compilazione dei dati e sulla copertura dei dati trasmessi. La relazione dovrebbe elucidare i metodi applicati dagli Stati membri e le possibilità e i limiti della raffrontabilità dei dati tra i diversi paesi.

II. **Informazioni generali**

1. Stato membro:
2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:
3. Referente/informazioni di contatto:
4. Anno di riferimento:
5. Data di consegna/versione:

III. **Informazioni sui rifiuti domestici e rifiuti simili di diversa origine**

1. Come sono determinate le quantità di rifiuti prodotti ai fini del rispetto dell'obiettivo corrispondente?

2. È stata analizzata la cernita dei rifiuti domestici e rifiuti simili di diversa origine? Sì/No

3. Se sono stati usati altri metodi, descrivere:

4. In che modo le quantità di rifiuti comunicate nella parte A si rapportano ai dati statistici sui rifiuti comunicati a norma del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾?

5. Indicare composizione e fonte dei rifiuti domestici e rifiuti simili di diversa origine contrassegnando le opportune caselle nella tabella.

Materiali dei rifiuti	Codici dei rifiuti ⁽¹⁾	Prodotti da				
		Nuclei familiari	Piccole imprese	Ristoranti, mense	Aree pubbliche	Altro (precisare)
Carta e cartone	20 01 01, 15 01 01					
Metalli	20 01 40, 15 01 04					
Plastica	20 01 39, 15 01 02					
Vetro	20 01 02, 15 01 07					
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08					
		Compostaggio domestico compreso? sì/no				
Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	20 02 01					
		Compostaggio domestico compreso? sì/no				
Rifiuti non biodegradabili di giardini e parchi	20 02 02, 20 02 03					
Legno	20 01 38, 15 01 03					
Prodotti tessili	20 01 10, 20 01 11, 15 01 09					
Pile	20 01 34, 20 01 33*					
Apparecchiature fuori uso	20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36					

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

Materiali dei rifiuti	Codici dei rifiuti ⁽¹⁾	Prodotti da				
		Nuclei familiari	Piccole imprese	Ristoranti, mense	Aree pubbliche	Altro (precisare)
Altri rifiuti urbani	20 03 01, 20 03 07, 20 03 02, 15 01 06					
Rifiuti urbani non menzionati nelle categorie precedenti (precisare)						

⁽¹⁾ Codici tratti dall'elenco dei rifiuti allegato alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

6. Per le metodologie di calcolo 1 e 2: indicare in corrispondenza delle righe da a) a c) della tabella che segue le rispettive quantità o quote e i codici dei rifiuti usati per calcolare la produzione di rifiuti applicando il procedimento seguente:

a) % di carta, metalli, plastica, vetro (e, per la metodologia 2, flussi di altri singoli rifiuti) nei rifiuti domestici (e, per la metodologia 2, nei rifiuti simili) ricavata da un'analisi della cernita

×

b) quantità annua di rifiuti domestici (e, per la metodologia 2, di rifiuti simili) prodotti

+

c) carta, metalli, plastica e vetro (e, per la metodologia 2, flussi di altri singoli rifiuti) raccolti in modo differenziato presso i nuclei familiari (e, per la metodologia 2, rifiuti simili di diversa origine raccolti in modo differenziato) (codici dei rifiuti 15 01, 20 01)

(a)
(b)
(c)

7. Come sono compilati i dati sulla preparazione per il riutilizzo e sul riciclaggio?

a) I dati si basano sui materiali immessi negli impianti di trattamento preliminare (ad esempio impianto di cernita, trattamento meccanico-biologico)? Sì/No

In caso affermativo, riferire sull'efficienza del riciclaggio:

--

b) I dati si basano sui materiali immessi nel processo finale di riciclaggio? Sì/No

c) Descrivere il processo di convalida dei dati:

8. Sono stati incontrati problemi nell'applicazione delle regole sul calcolo dei rifiuti biodegradabili? Sì/No

In caso affermativo, descrivere il o i problemi:

9. I rifiuti sono stati

a) spediti in un altro Stato membro? (Sì/No)

b) esportati fuori dall'Unione per essere trattati? (Sì/No)

In caso di risposta affermativa alle lettere a) e/o b), come sono stati ricavati, monitorati e convalidati i tassi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per le quantità spedite o esportate?

C. FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI SULL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE RIGUARDO AI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Metodologia di calcolo ⁽¹⁾	Rifiuti prodotti (t)	Preparazione per il riutilizzo (t)	Riciclaggio (t)	Riempimento (t)	Altre forme di recupero di materiali ⁽²⁾ (t)	Recupero totale di materiali ⁽³⁾ (t)

⁽¹⁾ Metodologia di calcolo prescelta a norma dell'allegato II della decisione 2011/753/UE.

⁽²⁾ Comprende il recupero di materiali diverso da preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e riempimento.

⁽³⁾ Somma delle quantità comunicate in preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, riempimento e altre forme di recupero di materiali.

D. FORMATO DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ A CORREDO DEI DATI DI CUI ALLA PARTE C

I. Finalità della relazione

La relazione è volta a raccogliere informazioni sui metodi di compilazione dei dati e sulla copertura dei dati trasmessi. La relazione dovrebbe elucidare i metodi applicati dagli Stati membri e le possibilità e i limiti della raffrontabilità dei dati tra i diversi paesi.

II. Informazioni generali

1. Stato membro:

2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:

3. Referente/informazioni di contatto:

4. Anno di riferimento:

5. Data di consegna/versione:

III. Informazioni sui rifiuti da costruzione e demolizione

1. Come sono determinate le quantità di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti? In che modo le quantità si rapportano ai dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 2150/2002?

2. Come sono compilati i dati su preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, riempimento e altre forme di recupero di materiali?

Illustrare il modo in cui la definizione di riempimento di cui all'articolo 3, punto 17 bis, della direttiva 2008/98/CE si applica nella comunicazione dei dati sui rifiuti da costruzione e demolizione e descrivere le diverse operazioni di trattamento dei rifiuti comunicate nella categoria «Altre forme di recupero» della tabella della parte C, indicandone la rispettiva quota (%).

3. I dati si basano sui materiali immessi negli impianti di trattamento preliminare? Sì/No

In caso affermativo, riferire sull'efficienza del trattamento preliminare:

4. I dati si basano sui materiali immessi nel processo finale di riciclaggio? Sì/No

5. Descrivere il processo di convalida dei dati:

6. I rifiuti sono stati

a) spediti in un altro Stato membro? Sì/No

b) esportati fuori dall'Unione per essere trattati? Sì/No

In caso affermativo, come sono stati ricavati e monitorati/convalidati i tassi di riutilizzo, riciclaggio e recupero per le quantità spedite o esportate?

DATI SUI RIFIUTI URBANI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

A. FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

Rifiuti urbani	Produzione di rifiuti ⁽¹⁾ (t)	Raccolta differenziata (t)	Preparazione per il riutilizzo (t)	Riciclaggio (t)	Recupero di energia ⁽²⁾ (t)	Altre forme di recupero ⁽³⁾ (t)
Totale						
Metalli						
Metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani ⁽⁴⁾						
Vetro						
Plastica						
Carta e cartone						
Rifiuti organici						
Rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte ⁽⁵⁾						
Legno						
Prodotti tessili						
Apparecchiature elettriche ed elettroniche						
Pile						
Rifiuti ingombranti ⁽⁶⁾						
Rifiuti indifferenziati						

Rifiuti urbani	Produzione di rifiuti ⁽¹⁾ (t)	Raccolta differenziata (t)	Preparazione per il riutilizzo (t)	Riciclaggio (t)	Recupero di energia ⁽²⁾ (t)	Altre forme di recupero ⁽³⁾ (t)
Altro						

Caselle grigio scuro: comunicazione non applicabile.

Caselle grigio chiaro: comunicazione facoltativa tranne per i metalli separati e riciclati dopo l'incenerimento dei rifiuti urbani e per i rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte nei casi in cui gli Stati membri computano tali flussi di rifiuti nel calcolo degli obiettivi di riciclaggio.

- (1) La quantità di rifiuti prodotti per materiale può basarsi sui dati relativi ai rifiuti raccolti in modo differenziato e sulle stime ricavate da indagini sulla composizione dei rifiuti urbani aggiornate periodicamente. In mancanza di tali indagini può essere usata la categoria dei rifiuti indifferenziati.
- (2) Sono inclusi l'incenerimento con recupero di energia e il ritrattamento dei rifiuti da utilizzare come combustibile o altro mezzo di produzione di energia. Il peso dei rifiuti sottoposti a recupero di energia per materiale può basarsi sulle stime ricavate da indagini sulla composizione dei rifiuti urbani aggiornate periodicamente. In mancanza di tali indagini può essere usata la categoria dei rifiuti indifferenziati.
- (3) Sono esclusi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di energia; sono incluse le operazioni di riempimento.
- (4) I metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani sono comunicati separatamente e non sono inclusi nella riga dei metalli né nella quantità totale dei rifiuti immessi in operazioni di recupero di energia.
- (5) I rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte sono comunicati separatamente e non sono inclusi nella riga dei rifiuti organici.
- (6) Comprendono i rifiuti di grandi dimensioni che richiedono una raccolta e un trattamento specifici, ad esempio mobili e materassi.

B. FORMATO DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ A CORREDO DEI DATI DI CUI ALLA PARTE A

I. Finalità della relazione

Le finalità della relazione di controllo della qualità sono le seguenti:

1. verificare la completezza dell'applicazione, da parte dello Stato membro, della definizione di rifiuti urbani;
2. valutare la qualità dei processi di raccolta dei dati, compresi l'ambito e la convalida delle fonti dei dati amministrativi e la validità statistica degli approcci fondati su indagini;
3. comprendere le ragioni di cambiamenti significativi nei dati comunicati tra gli anni di riferimento e garantire l'accuratezza di tali dati;
4. assicurare l'applicazione delle regole e delle metodologie comuni per la misurazione dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti urbani;
5. verificare la conformità ai requisiti specifici stabiliti nelle regole di calcolo degli obiettivi di riciclaggio.

II. Informazioni generali

1. Stato membro:
2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:
3. Referente/informazioni di contatto:
4. Anno di riferimento:
5. Data di consegna/versione:
6. Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

III. Informazioni sui rifiuti urbani

1. Descrizione dei soggetti coinvolti nella raccolta dei dati

Nome dell'organismo	Descrizione delle principali responsabilità

Aggiungere righe se del caso

2. I dati sui rifiuti urbani comunicati nella parte A sono utilizzabili per dimostrare la conformità all'obiettivo fissato all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE? Sì/No

3. Descrizione dei metodi utilizzati

3.1. Produzione di rifiuti urbani

3.1.1. Metodi per determinare la produzione di rifiuti urbani (apporre una croce nella cella pertinente o specificare nell'ultima colonna)

Componente dei rifiuti urbani	Dati amministrativi	Indagini	Registro elettronico	Dati dei gestori dei rifiuti	Dati dei comuni	Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore	Altro (specificare)
Totale							
Metalli							
Vetro							
Plastica							
Carta e cartone							
Rifiuti organici							
Legno							
Prodotti tessili							
Apparecchiature elettriche ed elettroniche							

Componente dei rifiuti urbani	Dati amministrativi	Indagini	Registro elettronico	Dati dei gestori dei rifiuti	Dati dei comuni	Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore	Altro (specificare)
Pile							
Rifiuti ingombranti							
Rifiuti indifferenziati							
Altro (specificare)							

3.1.2. Descrizione della metodologia applicata per dare operatività alla definizione di «rifiuti urbani» nei sistemi nazionali di raccolta dei dati, compresa la metodologia di raccolta dei dati sulla frazione non domestica dei rifiuti urbani

--

3.1.3. Codici statistici, uso dei codici dei rifiuti e verifica dei dati sulla produzione di rifiuti urbani

Componente dei rifiuti urbani	Codici dei rifiuti ⁽¹⁾	Altra classificazione utilizzata	Processo di verifica			
			Controllo incrociato (sì/no)	Controllo delle serie temporali (sì/no)	Audit (sì/no)	Descrizione del processo di verifica
Metalli	20 01 40, 15 01 04, 15 01 11*					
Vetro	20 01 02, 15 01 07					
Plastica	20 01 39, 15 01 02					
Carta e cartone	20 01 01, 15 01 01					
Rifiuti organici	20 01 08, 20 01 25, 20 02 01					
Legno	20 01 37*, 20 01 38, 15 01 03					
Prodotti tessili	20 01 10, 20 01 11, 15 01 09					

Componente dei rifiuti urbani	Codici dei rifiuti ⁽¹⁾	Altra classifica- zione utilizzata	Processo di verifica			
			Controllo incro- ciato (sì/no)	Controllo delle se- rie temporali (sì/no)	Audit (sì/no)	Descrizione del processo di veri- fica
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36					
Pile	20 01 33*, 20 01 34					
Rifiuti ingombranti	20 03 07					
Rifiuti indifferenziati	20 03 01, 15 01 06					
Altro (specificare)	20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 41, 20 01 99, 20 02 03, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 99, 15 01 05, 15 01 10*					

⁽¹⁾ Codici dei rifiuti stabiliti dalla decisione 2000/532/CE.

3.1.4. Metodi applicati per stimare la composizione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti per materiale

3.1.5. Stima della quota dei rifiuti domestici nei rifiuti urbani (in %) e descrizione del metodo applicato per calcolarla

3.1.6. Linea seguita per escludere i rifiuti che non sono per natura e composizione simili ai rifiuti domestici, in particolare per quanto riguarda:

- i rifiuti di imballaggio e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da fonti commerciali e industriali che non presentano similitudini coi rifiuti domestici;
- i tipi di rifiuti che, seppur prodotti da nuclei familiari, non rientrano nei rifiuti urbani, ad esempio i rifiuti da costruzione e demolizione.

- 3.1.7. Illustrazione delle stime usate per colmare le lacune dei dati sui rifiuti urbani prodotti in termini di quantità di rifiuti domestici (lacune dovute, ad esempio, a una copertura incompleta dei nuclei familiari nei sistemi di raccolta) e di rifiuti simili (lacune dovute, ad esempio, a una copertura incompleta dei rifiuti simili nei dati sulla raccolta dei rifiuti).

--

- 3.1.8. Differenze rispetto ai dati comunicati negli anni precedenti

Illustrazione delle eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di raccolta dei dati sui rifiuti urbani applicata per l'anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per gli anni di riferimento precedenti (in particolare revisioni retrospettive, relativa natura ed eventuale discontinuità per un dato anno).

--

Spiegazione dettagliata che indichi le cause della differenza di tonnellaggio per qualsiasi componente dei rifiuti urbani che mostri una variazione maggiore del 10 % rispetto ai dati comunicati per l'anno di riferimento precedente.

Componente dei rifiuti urbani	Variazione (%)	Ragione principale della variazione

Aggiungere righe se del caso

- 3.2. Gestione dei rifiuti urbani

- 3.2.1. Classificazione delle operazioni di trattamento

Informazioni sulla classificazione utilizzata per le operazioni di trattamento (se viene utilizzata una classificazione standard come i codici delle operazioni di smaltimento o delle operazioni di recupero di cui agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE, indicarne la denominazione o specificare e descrivere tutte le categorie pertinenti utilizzate).

--

- 3.2.2. Descrizione dei metodi per determinare la quantità di rifiuti urbani trattati (apporre una croce)

Metodi di raccolta dei dati/Tipo di rifiuto urbano	Dati amministrativi	Indagini	Registro elettronico	Dati dei gestori dei rifiuti	Dati dei comuni	Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore	Altro (specificare)
Totale							
Metalli							
Vetro							

Metodi di raccolta dei dati/Tipo di rifiuto urbano	Dati amministrativi	Indagini	Registro elettronico	Dati dei gestori dei rifiuti	Dati dei comuni	Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore	Altro (specificare)
Plastica							
Carta e cartone							
Rifiuti organici							
Legno							
Prodotti tessili							
Apparecchiature elettriche ed elettroniche							
Pile							
Rifiuti ingombranti							
Rifiuti indifferenziati							
Altro (specificare)							

Ulteriori informazioni sulla metodologia, compresa la combinazione dei metodi utilizzati

3.2.3. Preparazione per il riutilizzo

Illustrazione del modo in cui sono state calcolate le quantità comunicate alla voce preparazione per il riutilizzo

3.2.4. Descrizione dei punti di misurazione applicati per il riciclaggio, ad esempio in corrispondenza del punto di calcolo, in uscita dopo un'operazione di cernita escludendo i materiali non interessati se del caso e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto ecc., nonché variazioni a livello regionale e locale e per i rifiuti domestici e rifiuti simili, se pertinente.

Componente dei rifiuti urbani	Descrizione dei punti di misurazione usati
Metalli	
Metalli risultanti da ceneri pesanti da incenerimento	

Componente dei rifiuti urbani	Descrizione dei punti di misurazione usati
Vetro	
Plastica	
Carta e cartone	
Rifiuti organici	
Legno	
Prodotti tessili	
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	
Pile	
Rifiuti ingombranti	
Altro	

Descrizione dettagliata della metodologia di calcolo della quantità di materiali non interessati eliminati tra i punti di misurazione e i punti di calcolo, ove applicabile.

3.2.5. Descrizione della metodologia seguita per determinare, per ogni materiale, la quantità di materiali riciclati contenuti nei rifiuti composti di molteplici materiali.

3.2.6. Utilizzo dei tassi di scarto medio

Descrizione dei rifiuti cerniti a cui si applicano i tassi di scarto medio, i tipi di impianti di cernita a cui si applicano diversi tassi di scarto medio, l'approccio metodologico per calcolare i tassi di scarto medio in tale/i punto/i, compresa l'accuratezza statistica delle indagini utilizzate o la natura delle specifiche tecniche.

Materiali dei rifiuti cerniti e tipo di impianto di cernita	Tasso di scarto medio applicato (in %)	Descrizione

Aggiungere righe se del caso

3.2.7. Attribuzione dei rifiuti a fonti urbane e a fonti non urbane in corrispondenza del punto di misurazione

Illustrazione della metodologia seguita per escludere i rifiuti non urbani (sono accettati dati aggregati per tutti gli impianti di tipo analogo)

Materiali di rifiuto/Codici dei rifiuti	Tipo di impianto	Quota dei rifiuti urbani (%)	Descrizione delle metodologie applicate per ottenere la percentuale

Aggiungere righe se del caso

3.2.8. Attribuzione dei rifiuti ai diversi Stati membri al punto di misurazione

Illustrazione della metodologia seguita per escludere i rifiuti prodotti in altri Stati membri o in paesi terzi (sono accettati dati aggregati per tutti gli impianti di tipo analogo)

Materiali di rifiuto/Codici dei rifiuti	Tipo di impianto	Quota dei rifiuti provenienti dallo Stato membro (%)	Descrizione delle metodologie applicate per ottenere la percentuale

Aggiungere righe se del caso

3.2.9. Riciclaggio di rifiuti urbani organici non raccolti in modo differenziato né differenziati e riciclati alla fonte (pertinente fino al 2026)

Informazioni sulle misure volte a garantire il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 11 bis, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2008/98/CE per il riciclaggio dei rifiuti urbani organici non raccolti in modo differenziato né differenziati e riciclati alla fonte.

3.2.10. Rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte

Descrizione generale della metodologia applicata, compreso l'uso della misurazione diretta e indiretta e l'applicazione di una metodologia semplificata per misurare i rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte.

Descrizione dei metodi seguiti per ricavare, da registri o da indagini, il numero delle unità di riciclaggio attive o il numero delle persone che partecipano al riciclaggio di rifiuti urbani organici differenziati alla fonte e per assicurare che il numero delle unità di riciclaggio attive comprenda soltanto quelle usate attivamente dai produttori di rifiuti.

Descrizione dei metodi seguiti per determinare le quantità di rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte come previsto dalle formule riportate nell'allegato II

Descrizione dettagliata delle indagini, che riporti frequenza, sottocampioni, livelli di confidenza e intervalli di confidenza

Descrizione delle misure volte a evitare sovrastime delle quantità comunicate di rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte (compresa l'applicazione di un coefficiente per la perdita di umidità)

Descrizione delle misure volte ad assicurare l'effettivo trattamento adeguato dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte e l'uso del risultante prodotto riciclato a vantaggio dell'agricoltura o dell'ecologia.

3.2.11. Calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani

Descrizione dettagliata del metodo di raccolta dei dati per calcolare le quantità dei metalli separati dalle ceneri pesanti da incenerimento

Descrizione dell'approccio seguito per misurare la quantità totale di concentrato di metallo estratto dalle ceneri pesanti da incenerimento

Descrizione del metodo applicato per stimare il livello medio di contenuto metallico nella quantità totale del concentrato di metallo, nonché affidabilità delle indagini svolte

Descrizione del metodo con cui è stimata la percentuale di rifiuti urbani immessi negli inceneritori, nonché affidabilità delle indagini svolte

3.2.12. Altre forme di recupero dei rifiuti

Descrizione delle diverse operazioni di trattamento dei rifiuti comunicate nella categoria «Altre forme di recupero» nella parte A e rispettiva quota (%)

--

3.2.13. Informazioni sulla rilevanza della custodia temporanea dei rifiuti rispetto alle quantità di rifiuti trattati in un determinato anno ed eventuali stime sui rifiuti riciclati nell'anno di riferimento corrente a seguito della custodia temporanea in uno o più anni di riferimento precedenti, nonché sui rifiuti che entrano in custodia temporanea nell'anno di riferimento corrente.

--

3.2.14. Differenze rispetto ai dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti

Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l'anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per gli anni di riferimento precedenti (in particolare, revisioni retrospettive, relativa natura ed eventuale discontinuità per un dato anno).

--

Spiegazione dettagliata che indichi le cause della differenza di tonnellaggio (in quali flussi di rifiuti, settori o stime è emersa la differenza e qual è la causa all'origine) per qualsiasi componente dei rifiuti urbani riciclati che mostri una variazione maggiore del 10 % rispetto ai dati comunicati per l'anno di riferimento precedente

Componente dei rifiuti urbani	Variazione (%)	Ragione principale della variazione

Aggiungere righe se del caso

3.2.15. Verifica dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani

Componente dei rifiuti urbani	Processo di verifica			
	Controllo incrociato (sì/no)	Controllo delle serie temporali (sì/no)	Audit (sì/no)	Descrizione del processo di verifica
Metalli				
Metalli risultanti da ceneri pesanti da incenerimento				
Vetro				
Plastica				

Componente dei rifiuti urbani	Processo di verifica			
	Controllo incrociato (sì/no)	Controllo delle serie temporali (sì/no)	Audit (sì/no)	Descrizione del processo di verifica
Carta e cartone				
Rifiuti organici				
Legno				
Prodotti tessili				
Apparecchiature elettriche ed elettroniche				
Pile				
Rifiuti ingombranti				
Rifiuti indifferenziati				
Altro				

4. Accuratezza dei dati

- 4.1.1. Descrizione delle principali questioni che hanno un impatto sull'accuratezza dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti urbani, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta

--

- 4.1.2. Spiegazione dell'ambito e della validità delle indagini per la raccolta dei dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti urbani

--

- 4.1.3. Indagini statistiche utilizzate in merito alla produzione e al trattamento dei rifiuti urbani

Componente dei rifiuti urbani	Anno	Percentuale della popolazione sottoposta a indagine	Dati (tonnellate)	Livello di confidenza	Margine di errore	Dettagli sugli adeguamenti dall'anno di indagine all'anno corrente	Altri dettagli

Aggiungere righe se del caso

IV. Riservatezza

Motivazione per astenersi dalla pubblicazione di determinate parti della presente relazione di controllo della qualità qualora sia richiesta

V. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

C. FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE A NORMA DELL'ARTICOLO 11 BIS, PARAGRAFI 3 E 8, DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE

1. Descrizione dettagliata del sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani a norma dell'articolo 11 bis, paragrafi 3 e 8, della direttiva 2008/98/CE

2. Controllo della qualità e tracciabilità dei rifiuti urbani trattati al di fuori dello Stato membro

Componente dei rifiuti urbani	Soggetto al trattamento finale nello Stato membro (sì/no)	Spedito in un altro Stato membro dell'UE (sì/no)	Esportato al di fuori dell'UE (sì/no)	Descrizione delle misure specifiche di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, in particolare in relazione alla raccolta, al monitoraggio e alla convalida dei dati
Metalli				
Metalli risultanti da ceneri pesanti da incenerimento				
Vetro				
Plastica				
Carta e cartone				
Rifiuti organici				
Legno				
Prodotti tessili				
Apparecchiature elettriche ed elettroniche				

Componente dei rifiuti urbani	Soggetto al trattamento finale nello Stato membro (sì/no)	Spedito in un altro Stato membro dell'UE (sì/no)	Esportato al di fuori dell'UE (sì/no)	Descrizione delle misure specifiche di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, in particolare in relazione alla raccolta, al monitoraggio e alla convalida dei dati
Pile				
Rifiuti ingombranti				
Rifiuti indifferenziati				
Altro				

3. Descrizione dettagliata delle misure atte a far sì che l'esportatore possa provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e che il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GUL 190 del 12.7.2006, pag. 1).

DATI SUGLI OLI INDUSTRIALI O LUBRIFICANTI, MINERALI O SINTETICI, E SUGLI OLI USATI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

A. FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

Tabella 1

Comunicazione dei dati sull'immissione sul mercato di oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e sul trattamento degli oli usati

	1	2	3		4		5		6		7		8		9	
	Oli immessi sul mercato ⁽⁵⁾ (t)	Oli usati prodotti ⁽⁶⁾ (olio secco) (t)	Oli usati raccolti in modo differenziato ⁽⁷⁾ (t)		Oli usati esportati ⁽⁸⁾ (t)		Oli usati importati ⁽⁹⁾ (t)		Rigenerazione ⁽¹⁰⁾ (t)		Altre forme di riciclaggio ⁽¹¹⁾ (t)		Recupero di energia ⁽¹²⁾ (R1) (t)		Smaltimento ⁽¹³⁾ (t)	
			acqua compressa	olio secco ⁽¹⁴⁾	acqua compressa	olio secco ⁽¹⁴⁾	acqua compressa	olio secco ⁽¹⁴⁾	acqua compressa	olio secco	acqua compressa	olio secco	acqua compressa	olio secco	acqua compressa	olio secco
Oli per motori e per ingranaggi ⁽¹⁾																
Oli industriali ⁽²⁾																
Oli industriali (solo emulsioni) ⁽³⁾																
Oli e concentrati risultanti da separazione ⁽⁴⁾																

Caselle grigio scuro: comunicazione non applicabile.

⁽¹⁾ Compresi oli per motori e oli per ingranaggi (settori automobilistico, aeronautico, marittimo, industriale e di altro tipo); esclusi grassi e oli di sentina.

⁽²⁾ Compresi oli per macchine, oli idraulici, oli per turbine, oli per trasformatori, oli per la trasmissione del calore, oli per compressori, oli di base; esclusi grassi e oli usati in emulsioni.

⁽³⁾ Compresi gli oli per la lavorazione dei metalli; se a livello nazionale la comunicazione non distingue gli oli industriali usati in emulsioni dagli altri, è possibile trasmettere dati aggregati sugli oli industriali indicandoli nella riga «Oli industriali».

⁽⁴⁾ Solo gli oli usati che rientrano nel codice 190207 * della decisione 2000/532/CE.

⁽⁵⁾ Oli immessi sul mercato in uno Stato membro, tenuto conto delle perdite per esportazione (ad esempio esportazione di autovetture) e dei guadagni per importazione (ad esempio importazione di autovetture).

⁽⁶⁾ Quantità di oli usati, tenuto conto delle perdite durante la movimentazione e durante l'uso. È possibile calcolare le quantità di oli usati prodotti in base ai dati statistici nazionali o in base ai valori di riferimento elencati nella tabella 4.

⁽⁷⁾ Oli usati sottoposti a raccolta differenziata. Se gli oli usati sono quantificati in volume, la massa corrispondente è determinata applicando un fattore di conversione di 0,9 t/m³.

⁽⁸⁾ Oli usati esportati in un altro paese [considerate le categorie di rifiuti previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006].

⁽⁹⁾ Oli usati prodotti in un altro paese e da questo importati [considerate le categorie di rifiuti previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006].

⁽¹⁰⁻¹³⁾ Le quantità comunicate si riferiscono agli oli usati raccolti in modo differenziato. La somma dei valori dell'olio secco nelle colonne da 6 a 9 dev'essere uguale alla somma dei valori dell'olio secco nella colonna 3 corretti per gli oli usati esportati e importati (colonna 3 – colonna 4 + colonna 5 = colonna 6 + colonna 7 + colonna 8 + colonna 9).

Secondo la definizione di «rigenerazione di oli usati» prevista all'articolo 3, punto 18, della direttiva 2008/98/CE ed esclusi gli oli rigenerati usati per il recupero di energia o come combustibili.

⁽¹¹⁾ Riciclaggio diverso dalla rigenerazione, ad esempio come fluidificante.

⁽¹²⁾ Compreso l'uso di oli recuperati come combustibile secondo la definizione di «recupero» prevista all'articolo 3, punto 15, della direttiva 2008/98/CE.

⁽¹³⁾ Operazione di smaltimento D10 – Incenerimento a terra – prevista nell'allegato I della direttiva 2008/98/CE.

⁽¹⁴⁾ Oli usati, tenore d'acqua escluso. Il tenore di olio secco è determinato misurando il tenore d'acqua. In alternativa, per gli oli usati diversi dalle emulsioni il tenore di materia secca può essere determinato supponendo un tenore d'acqua dell'8 %. In alternativa, per l'olio secco nelle emulsioni di oli industriali il tenore di materia secca può essere determinato supponendo un tenore d'acqua del 90 %.

Tabella 2
Comunicazione dei dati sul trattamento degli oli usati

1	2	3	4	5
Tipo di prodotto in uscita dal recupero	Rigenerazione ⁽¹⁾ (t)	Altre forme di riciclaggio (t)	Recupero di energia o ri-trattamento per ottenere materiali da utilizzare come combustibili (compresi gli oli rigenerati usati come combustibili) (t)	Smaltimento (D10) (t)
Olio di base rigenerato – gruppo I ⁽²⁾ ⁽³⁾				
Olio di base rigenerato – gruppo II ⁽⁴⁾				
Olio di base rigenerato – gruppo III ⁽⁵⁾				
Olio di base rigenerato – gruppo IV ⁽⁶⁾				
Prodotti riciclati ⁽⁷⁾ (precisare)				
Prodotti combustibili per il recupero di energia <i>ex situ</i> – Olio combustibile leggero				
Prodotti combustibili per il recupero di energia <i>ex situ</i> – Olio combustibile distillato				
Prodotti combustibili per il recupero di energia <i>ex situ</i> – Olio combustibile pesante				
Prodotti combustibili per il recupero di energia <i>ex situ</i> – Olio combustibile recuperato				
Prodotti combustibili per il recupero di energia <i>ex situ</i> – Olio combustibile trasformato				
Recupero di energia <i>in situ</i> ⁽⁸⁾				
Altro (precisare e se necessario aggiungere righe)				

Caselle grigio scuro: comunicazione non applicabile.

⁽¹⁾ Quantità di oli rigenerati. La somma delle voci della colonna 2 della tabella 2 divisa per la somma delle voci della colonna 6 della tabella 1 dà l'efficienza di conversione della rigenerazione degli oli.

⁽²⁾ Gli oli di base del gruppo I contengono una percentuale inferiore al 90 % di composti saturi e/o superiore allo 0,03 % di zolfo e presentano un indice di viscosità maggiore o uguale a 80 e minore di 120.

⁽³⁾ Se a livello nazionale la comunicazione non distingue fra i gruppi da I a IV, è possibile trasmettere dati aggregati sugli oli di base rigenerati indicandoli nella riga «Altro».

⁽⁴⁾ Gli oli di base del gruppo II contengono una percentuale superiore o uguale al 90 % di composti saturi e inferiore o uguale allo 0,03 % di zolfo e presentano un indice di viscosità maggiore o uguale a 80 e minore di 120.

⁽⁵⁾ Gli oli di base del gruppo III contengono una percentuale superiore o uguale al 90 % di composti saturi e inferiore o uguale allo 0,03 % di zolfo e presentano un indice di viscosità maggiore o uguale a 120.

⁽⁶⁾ Gli oli di base del gruppo IV sono polialfaolefine. Gli oli di base non compresi nei gruppi da I a IV sono indicati nella riga «Altro».

⁽⁷⁾ Comprende i prodotti riciclati ottenuti con altre forme di riciclaggio degli oli usati comunicati nella colonna 7 della tabella 1.

⁽⁸⁾ Per recupero di energia *in situ* s'intende il recupero degli oli usati attraverso il consumo interno di energia, ad esempio in una raffineria.

Tabella 3

Comunicazione dei dati sull'immissione sul mercato di oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e sul trattamento degli oli usati non elencati nella tabella 1

	1		2		3		4		5		6		7	
	Oli usati raccolti ⁽¹⁾ (t)		Oli usati esportati ⁽²⁾ (t)		Oli usati importati ⁽³⁾ (t)		Smaltimento ⁽⁴⁾ (D10) (t)		Rigenerazione ⁽⁵⁾ (t)		Altre forme di riciclaggio ⁽⁶⁾ (t)		Recupero di energia ⁽⁷⁾ (t)	
	acqua compresa	olio secco	acqua compresa	olio secco	acqua compresa	olio secco	acqua compresa	olio secco	acqua compresa	olio secco	acqua compresa	olio secco	acqua compresa	olio secco
Oli di lavorazione														
Oli industriali non lubrificanti														
Grassi														
Estratti della raffinazione di lubrificanti														
Oli di sentina														

Caselle grigio chiaro: comunicazione facoltativa.

⁽¹⁻⁷⁾ Per la spiegazione dei termini usati cfr. colonne da 3 a 9 della tabella 1 e corrispondenti note.

Tabella 4

Valori di riferimento per il calcolo dell'olio combustibile prodotto

	1
	Frazione degli oli immessi sul mercato (%)
Oli per motori e per ingranaggi	
Oli per motore	52
Oli per ingranaggi	76
Oli industriali	
Oli per macchine	50

	1
	Frazione degli oli immessi sul mercato (%)
Oli idraulici	75
Oli per turbine	70
Oli per trasformatori	90
Oli per la trasmissione del calore	90
Oli per compressori	50
Oli di base	50
Oli per la lavorazione dei metalli usati in emulsioni	49

B. FORMATO DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ A CORREDO DEI DATI DI CUI ALLA PARTE A

I. **Informazioni generali**

1. Stato membro:
2. Organizzazione che trasmette i dati e la descrizione:
3. Referente/informazioni di contatto:
4. Anno di riferimento:
5. Data di consegna/versione:
6. Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro:

II. **Informazioni sugli oli immessi sul mercato e sugli oli usati**

1. Metodi di raccolta dei dati (apporre una croce nella colonna pertinente; compilare obbligatoriamente l'ultima colonna)

Metodi di raccolta dei dati/Set di dati	Dati amministrativi	Indagini	Registro elettronico	Dati dei gestori dei rifiuti	Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore	Altro (specificare)	Descrizione dettagliata della metodologia
Oli immessi sul mercato							
Oli usati raccolti							

Metodi di raccolta dei dati/Set di dati	Dati amministrativi	Indagini	Registro elettronico	Dati dei gestori dei rifiuti	Dati dei regimi di responsabilità estesa del produttore	Altro (specificare)	Descrizione dettagliata della metodologia
Rigenerazione di oli usati							
Altre forme di riciclaggio di oli usati							
Recupero di energia da oli usati							
Rigenerazione di oli usati							

Aggiungere se necessario righe per il trattamento di particolari tipi di oli usati.

2. Descrizione della metodologia applicata per determinare la quantità di oli usati prodotti

3. Descrizione della metodologia applicata per determinare il tenore di olio secco negli oli usati (ad esempio analisi chimica del tenore d'acqua, conoscenze specialistiche ecc.)

4. Descrizione dei prodotti in uscita dagli oli usati trattati comunicati nella categoria «Altre forme di riciclaggio» con indicazione delle relative quantità

5. Descrizione della metodologia applicata per determinare la quantità di oli di base usati come combustibili

6. Dati sul trattamento degli oli usati al di fuori dello Stato membro

7. Descrizione dettagliata delle misure specifiche di controllo della qualità e di tracciabilità degli oli usati, in particolare in relazione al monitoraggio e alla convalida dei dati

8. Descrizione delle fonti dei dati sul trattamento degli oli usati in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione (ad esempio regolamento (CE) n. 1013/2006 o dati primari forniti dal gestore del trattamento) e qualità dei dati

9. Descrizione delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta dei dati presso gestori del trattamento ubicati in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione

10. Descrizione delle misure atte a far sì che l'esportatore di oli usati al di fuori dell'Unione possa provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e che il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dal pertinente diritto ambientale dell'Unione

11. Accuratezza dei dati

- 11.1. Descrizione delle principali questioni che incidono sulla qualità e sull'accuratezza dei dati sulla produzione, la raccolta e il trattamento degli oli usati, compresi errori connessi al campionamento, alla copertura, alla misurazione, al trattamento e alla non risposta

- 11.2. Completezza della raccolta dei dati su oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, e oli usati

Informazioni dettagliate sul modo in cui le fonti dei dati contemplano tutte le quantità di oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato e di oli usati raccolti e trattati, e sulle eventuali quantità aggiunte in base a stime, compreso il modo in cui sono determinate le stime e la percentuale che il rispettivo set di dati rappresenta nella quantità totale.

- 11.3. Differenze rispetto ai dati dell'anno di riferimento precedente

Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l'anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per l'anno o anni di riferimento precedenti

Spiegazione dettagliata che indichi le cause della differenza di tonnello (in quali oli usati, settori o stime è emersa la differenza e qual è la causa all'origine) per qualsiasi categoria di oli usati trattati che mostri una variazione maggiore del 10 % rispetto ai dati comunicati per l'anno di riferimento precedente

Categoria e trattamento degli oli usati	Variazione (%)	Ragione principale della variazione

Aggiungere righe se del caso.

III. Riservatezza

Motivazione per astenersi dalla pubblicazione di determinate parti della presente relazione qualora sia richiesta

IV. Principali siti web nazionali, documenti di riferimento e pubblicazioni

Sono incluse le comunicazioni riguardanti i diversi aspetti della qualità dei dati, della copertura o altri aspetti dell'applicazione, quali comunicazioni sulle migliori pratiche di raccolta e trattamento degli oli usati e relazioni sull'importazione, l'esportazione o le perdite di oli.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1005 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 2019****che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale non è appropriata per le importazioni di banane originarie del Nicaragua**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽²⁾ («l'accordo») ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane che ha iniziato ad essere applicato a titolo provvisorio nei confronti dei paesi dell'America centrale nel 2013 e, in particolare, per quanto riguarda il Nicaragua il 1° agosto 2013.
- (2) Il meccanismo di stabilizzazione per le banane, attuato dal regolamento (UE) n. 20/2013, stabilisce che, una volta raggiunto un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1° gennaio 2012) da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche da tale paese o decide che tale sospensione non è appropriata.
- (3) Il 25 marzo 2019 le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Nicaragua hanno superato il volume limite specifico delle importazioni fissato in 14 500 tonnellate, di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 20/2013.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, al fine di decidere se sospendere o no il dazio doganale preferenziale, la Commissione ha considerato l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.
- (5) Quando il volume limite specifico delle importazioni per il 2019 è stato superato, le importazioni di banane fresche dal Nicaragua rappresentavano l'1,5 % delle importazioni nell'Unione di banane fresche soggette al meccanismo di stabilizzazione per le banane.
- (6) Nel contempo, le importazioni dai grandi paesi esportatori con i quali l'Unione ha pure concluso un accordo di libero scambio, segnatamente Colombia, Ecuador e Costa Rica, ammontavano rispettivamente al 14,4 %, al 19,3 % e al 16,9 % dei volumi limite specifici. I quantitativi «inutilizzati» nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione, che ammontano a circa 5 milioni di tonnellate, sono notevolmente maggiori rispetto alle importazioni complessive dal Nicaragua al 25 marzo 2019 (15 600 tonnellate).
- (7) Per i primi due mesi del 2019 il prezzo delle importazioni dal Nicaragua è stato in media di 572 EUR/tonnellata, vale a dire del 16 % inferiore rispetto al prezzo medio delle altre importazioni nell'Unione di banane fresche, pari a 648 EUR/tonnellata. Nel 2018 il prezzo medio delle importazioni di banane dal Nicaragua era stato del 26 % inferiore rispetto al prezzo medio delle altre importazioni nell'Unione di banane fresche.
- (8) Pertanto, sebbene nei mesi di gennaio e febbraio 2019 il prezzo medio all'ingrosso delle banane, di qualsiasi origine, fosse dell'8,3 % inferiore rispetto al corrispondente prezzo negli stessi mesi del 2018, vale a dire 944 EUR/tonnellata nei mesi di gennaio e febbraio 2019 rispetto a 1 029 EUR/tonnellata nei mesi di gennaio e febbraio 2018, il prezzo medio all'ingrosso delle banane prodotte nell'Unione nei mesi di gennaio e febbraio 2019 è stato del 7,7 % superiore rispetto ai corrispondenti mesi del 2018, vale a dire 1 086 EUR/tonnellata nel primo caso rispetto a 1 008 EUR/tonnellata nel secondo caso.

⁽¹⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 13.⁽²⁾ GUL 346 del 15.12.2012, pag. 3.

- (9) Essendo di modesta entità, le importazioni di banane dal Nicaragua non hanno avuto alcun impatto sul prezzo di mercato delle banane nell'Unione. Non vi è pertanto alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Nicaragua abbiano superato il volume limite annuale specifico, né che l'eccesso abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione.
- (10) Al marzo 2019 non vi erano inoltre segnali indicanti un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- (11) In questa fase la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Nicaragua non sembra pertanto appropriata.
- (12) È opportuno ricordare che nel 2018 le importazioni dal Nicaragua hanno superato il volume limite annuale specifico il 10 aprile e che, alla fine dello stesso anno, hanno raggiunto un livello di 81 000 tonnellate. La Commissione ha tuttavia concluso nella sua successiva analisi che né tali importazioni né altre importazioni da paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione avevano causato turbative sul mercato dell'Unione.
- (13) Dato che il volume limite annuale è già stato superato a marzo, e sebbene le importazioni complessive dal Nicaragua nel mercato dell'Unione siano esigue, la Commissione continuerà a monitorare la situazione e potrà adottare misure in una fase successiva, se del caso.
- (14) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 20/2013, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Nicaragua classificate alla rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

DECISIONE (UE) 2019/1006 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 7 giugno 2019****che modifica la decisione BCE/2011/20 recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (BCE/2019/15)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1 e 12.1, e gli articoli 17, 18 e 22,

visto l'indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2011/20 ⁽²⁾ istituisce la procedura di domanda ai fini dell'accesso ai servizi di TARGET2-Securities da parte dei depositari centrali di titoli, che prevede tra i requisiti quello di una valutazione positiva da parte dell'autorità competente rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli. Le raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli sono state sostituite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) ⁽³⁾ o da una serie di requisiti per l'attuazione di tali principi che, ad esempio, nello Spazio economico europeo, sono attuati dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) Il 25 gennaio 2019, il Consiglio della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) ⁽⁵⁾ che ha istituito il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) nella sua attuale composizione. In precedenza, il MIB si era riunito in diverse composizioni dedicate e il Comitato per T2S aveva operato come una di esse.
- (3) Sono state apportate talune modifiche alle regole e alle procedure per l'attuazione dei criteri di idoneità per l'accesso da parte dei depositari centrali di titoli ai servizi di TARGET2-Securities, in particolare in relazione al criterio di accesso n. 2 per i CSD.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2011/20 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La decisione BCE/2011/20 è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) per "criterio di accesso n. 2" si intende il criterio stabilito dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), dell'indirizzo BCE/2012/13 ^(*), secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati⁽¹⁾ GUL 215 dell'11.8.2012, pag. 19.⁽²⁾ Decisione BCE/2011/20, del 16 novembre 2011, recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (GUL 319 del 2.12.2011, pag. 117).⁽³⁾ Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPIM-IOSCO (aprile 2012).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1).⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GUL 32 del 4.2.2019, pag. 14).

valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto (i) al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), per i CSD situati in un paese dello Spazio economico europeo (SEE), ovvero (ii) ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (***) o a un quadro giuridico che attua tali principi, per i CSD situati in un ordinamento giuridico non facente parte del SEE;

(*) Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).

(**) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(***) Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPIM-IOSCO (aprile 2012).»;

2) all'articolo 1, il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11) per “Comitato per le infrastrutture di mercato” (Market infrastructure Board) o “MIB” si intende l'organo di governance dell'Eurosistema istituito ai sensi della decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea (BCE/2019/3) (*);

(*) Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).»;

3) all'articolo 1, il punto 12) è sostituito dal seguente:

«12) “Gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie” (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral) o “AMI SeCo” ha lo stesso significato di cui al punto 25) dell'articolo 2 dell'indirizzo BCE/2012/13;»;

4) al paragrafo 1 dell'articolo 3, le parole «un rapporto di valutazione» sono sostituite da «un rapporto di autovalutazione»;

5) al paragrafo 2 dell'articolo 3, le parole «il rapporto di valutazione» sono sostituite da «il rapporto di autovalutazione»;

6) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Continua osservanza dei cinque criteri di accesso per i CSD

1. Un CSD avente accesso ai servizi T2S si conforma, in seguito alla migrazione a T2S, ai cinque criteri di accesso per i CSD in maniera continuativa e:

- a) assicura, in particolare, attraverso un'autovalutazione affidabile condotta annualmente e supportata dalla documentazione pertinente, la continua conformità ai criteri di accesso per i CSD nn. 1, 3, 4 e 5;
- b) comunica prontamente al MIB l'esito della valutazione più recente effettuata dall'autorità competente interessata rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014, ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) o a un quadro giuridico che attua i PFMI. Se l'esito predetto non è disponibile, il CSD presenta un'autocertificazione basata sulla documentazione pertinente;
- c) richiede una nuova valutazione da parte delle autorità competenti interessate circa la propria conformità al regolamento (UE) n. 909/2014, ai PFMI o al quadro giuridico che attua i PFMI nel caso di modifiche sostanziali al sistema del CSD;
- d) notifica al MIB senza indebito ritardo qualora una valutazione dell'autorità competente interessata o un'autovalutazione abbia stabilito la non conformità ad uno qualunque dei cinque criteri di accesso per i CSD;
- e) a seguito di una richiesta del MIB, fornisce un rapporto di valutazione che dimostri che il CSD è ancora conforme ai cinque criteri di accesso per i CSD.

2. Il MIB può effettuare la propria valutazione e monitorare la conformità ai cinque criteri di accesso per i CSD o richiedere informazioni a un CSD. Laddove il MIB decida che un CSD non è conforme ad uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, dà avvio alla procedura stabilita nei contratti con i CSD ai sensi dell'articolo 16 dell'indirizzo BCE/2012/13.»;

- 7) agli articoli 3 e 4 e nell'allegato, i riferimenti al «comitato per il programma T2S» sono sostituiti da «MIB»;
- 8) all'articolo 4, i riferimenti al «gruppo consultivo T2S» sono sostituiti da «AMI SeCo»;
- 9) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Disposizione transitoria

Per quanto riguarda la continua osservanza del criterio di accesso per i CSD n. 2, l'esito della valutazione da parte delle autorità competenti interessate rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli rimane valida fino a che il depositario centrale di titoli interessato non sia stato valutato dalle autorità competenti interessate rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014, ai PFMI o a un quadro giuridico che attua i PFMI.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2019.

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

ALLEGATO

L'allegato alla decisione BCE/2011/20 è modificato come segue:

1. la sezione II è sostituita dalla seguente:

«II. Modalità dettagliate per l'applicazione del criterio di accesso per i CSD n. 2

Un CSD, nel quadro della sua valutazione rispetto a tale criterio, è tenuto a fornire la seguente documentazione:

- a) per un CSD situato in un paese del SEE, l'esito della propria valutazione o la prova della propria autorizzazione (a seconda di quale sia il più recente) da parte delle autorità competenti interessate rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); ove non sia disponibile la prova della conformità a tale regolamento, il CSD è tenuto a presentare un'autocertificazione coerente con la valutazione e/o l'autorizzazione; ovvero
- b) per un CSD situato in un paese al di fuori del SEE, l'esito della propria valutazione o la prova della propria autorizzazione (a seconda di quale sia il più recente) da parte delle autorità competenti interessate rispetto ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI (**)) o a un quadro giuridico che attua i PFMI, a seconda dei casi. Ove la prova della conformità a un quadro giuridico che attui i PFMI non sia disponibile, il CSD è tenuto a presentare un'autocertificazione coerente con la valutazione e/o l'autorizzazione.

Laddove siano state individuate carenze da parte delle autorità competenti interessate concernenti l'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, dei PFMI o di un quadro giuridico che attua i PFMI da parte del CSD, il CSD interessato è tenuto a informare il MIB in merito ai relativi dettagli e fornire spiegazioni e prove riguardanti tali carenze. Il CSD è tenuto altresì a fornire al MIB le conclusioni delle pertinenti autorità competenti contenute nella valutazione.

Eventuali carenze individuate dalle autorità competenti interessate concernenti l'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, dei PFMI o del quadro giuridico che attua i PFMI da parte del CSD non devono mettere in pericolo, a parere del Consiglio direttivo, la sicura ed efficiente erogazione dei servizi T2S.

Le informazioni predette saranno trattate in conformità alle relative procedure di adesione per l'accesso ai servizi di T2S e al rispetto costante dei cinque criteri di accesso per i CSD.

Un CSD rispetterà questo criterio di accesso per i CSD laddove:

- a) un CSD situato in un paese del SEE sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 o valutato positivamente rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014 nella più recente valutazione effettuata dalle autorità competenti interessate; ovvero
- b) un CSD situato al di fuori del SEE sia stato valutato positivamente rispetto ai PFMI o a un quadro giuridico che attua i PFMI nella più recente valutazione effettuata dalle autorità competenti interessate.

Ove il CSD sia autorizzato o valutato positivamente ai sensi di un quadro giuridico diverso dai PFMI o dal regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD deve dimostrare in modo soddisfacente per il MIB e il Consiglio direttivo di essere stato valutato rispetto a un quadro giuridico di livello e natura comparabili a quello dei PFMI o del regolamento (UE) n. 909/2014.

Laddove la valutazione delle pertinenti autorità competenti contenga informazioni riservate, il CSD deve fornire una sintesi generale o le conclusioni della valutazione per mostrare il proprio livello di conformità.

(*) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(**) Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPMI-IOSCO (aprile 2012).»;

2. è aggiunta la seguente sezione VI:

«VI. Disposizione generale

Laddove un CSD avente accesso ai servizi di T2S non sia più conforme a uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, il MIB avvia la procedura prevista nei contratti con i CSD.»

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2019/1007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 giugno 2019

che modifica l'Indirizzo BCE/2012/13 relativo a TARGET2-Securities (BCE/2019/16)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1 e 12.1, nonché gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 gennaio 2019, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) ⁽¹⁾ che ha istituito il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) nella sua attuale composizione. In precedenza, il MIB si era riunito in diverse composizioni dedicate e il Comitato per TARGET2- Securities, originariamente istituito ai sensi della decisione BCE/2012/6 ⁽²⁾, abrogata dalla decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3), aveva operato come una di esse. Il MIB, nella sua composizione rivista, è l'organo di governance che supporta il Consiglio direttivo assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema, in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, nonché con i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della Banca centrale europea ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 1, dell'indirizzo BCE/2012/13 ⁽⁴⁾ stabilisce i criteri di idoneità ai fini dell'accesso ai servizi di TARGET2-Securities da parte dei depositari centrali di titoli, uno dei quali richiede la valutazione positiva da parte dell'autorità competente rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli. Le raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli sono state sostituite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari datati aprile 2012 o da una serie di requisiti per l'attuazione di tali principi che, ad esempio, nello Spazio economico europeo, sono attuati dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2012/13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/13 è modificato come segue:

1. tutti i riferimenti al «Comitato T2S» sono sostituiti da «MIB»;

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).

⁽²⁾ Decisione BCE/2012/6, del 29 marzo 2012, relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 13).

⁽³⁾ Come previsto nella decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

⁽⁴⁾ Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

2. all'articolo 2, il punto 18) è soppresso;
3. all'articolo 2, il punto 26) è sostituito dal seguente:

«26) per “Comitato per le infrastrutture di mercato” o “MIB” si intende l'organo di governance dell'Eurosistema istituito ai sensi della decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea (BCE/2019/3) (*);

(*) Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).»;

4. l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

Comitato per le infrastrutture di mercato

La composizione e il mandato del MIB sono stabiliti nella decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3). Il MIB è responsabile dei compiti ad esso assegnati in conformità alla decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3).»;

5. all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto (i) al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), per i CSD situati in un paese del SEE, ovvero (ii) ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari datati aprile 2012 o a un quadro giuridico che attua tali principi, per i CSD situati in un ordinamento giuridico non facente parte del SEE;

(*) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).».

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 4/19/COL

del 6 febbraio 2019

che modifica per la centoquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato [2019/1008]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (di seguito, l'«Autorità»),

visti:

l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito, l'«accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, l'«accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ⁽¹⁾ è scaduto il 31 dicembre 2018.

Tale capitolo corrispondeva alla comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ⁽²⁾, anch'essa in scadenza il 31 dicembre 2018.

Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione agli Stati membri relativa alla proroga, fino al 31 dicembre 2020, della comunicazione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ⁽³⁾.

La proroga è stata adottata dalla Commissione alla luce della necessità di garantire continuità e certezza del diritto nel trattamento degli aiuti di Stato nel campo dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Essa ha inoltre allineato la data di scadenza di tali orientamenti alle date della maggior parte degli orientamenti sugli aiuti di Stato adottati in base al programma di modernizzazione degli aiuti di Stato. Inoltre, a causa della mancanza di capacità di assicurazione o riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia, la Commissione ha deciso di prorogare, fino al 31 dicembre 2019, la rimozione temporanea della Grecia dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato.

⁽¹⁾ GUL 343 del 19.12.2013, pag. 54, e supplemento SEE n. 71 del 19.12.2013, pag. 1, punto 40.

⁽²⁾ GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1, punto 40.

⁽³⁾ GU C 457 del 19.12.2018, pag. 9.

Occorre garantire l'applicazione uniforme, in tutto lo Spazio economico europeo, delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE. Ai fini della coerenza dell'impostazione fra tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato, vista la necessità di garantire continuità e certezza del diritto nell'approccio agli aiuti di Stato nel settore dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, e allo scopo di garantire un'applicazione uniforme delle norme sugli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo, è opportuno riadottare il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine,

visto il parere della Commissione europea,

previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine è riadottato con effetto dal 1° gennaio 2019, con le seguenti modifiche:

— La prima frase del punto 40 del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine è così modificata:

«(40) L'Autorità applicherà i principi indicati nella presente guida fino al 31 dicembre 2020.».

— Fino al 31 dicembre 2019 la Grecia sarà temporaneamente rimossa dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato del capitolo della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

Articolo 2

Il testo inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Bente ANGELL-HANSEN

Presidente

*Membro del Collegio
responsabile*

Frank J. BÜCHEL

Membro del Collegio

Högni KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio

Carsten ZATSCHLER

*Controfirmatario in qualità di
Direttore, Affari giuridici e
amministrativi*

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013)

Pagina 349, articolo 23, paragrafo 1:

anziché: «1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.»

leggasi: «1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo accordo di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT